

EMENDAMENTI 001-176

presentati da Commissione per il commercio internazionale

Relazione**Samira Rafaela, Maria-Manuel Leitão-Marques****A9-0306/2023**

Divieto dei prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione

Proposta di regolamento (COM(2022)0453 – C9-0307/2022 – 2022/0269(COD))

Emendamento 1**Proposta di regolamento****Considerando 1***Testo della Commissione*

(1) Come riconosciuto nel preambolo del protocollo del 2014 relativo alla convenzione n. 29 sul lavoro forzato ("convenzione OIL n. 29") dell'Organizzazione internazionale del lavoro ("OIL"), il lavoro forzato costituisce una grave offesa alla dignità umana e una violazione dei diritti umani fondamentali. L'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio è stata dichiarata dall'OIL come principio in materia di diritti fondamentali. L'OIL classifica la convenzione OIL n. 29, il protocollo del 2014 relativo alla convenzione n. 29 e la convenzione OIL n. 105 sull'abolizione del lavoro forzato ("convenzione OIL n. 105") come convenzioni fondamentali dell'OIL¹⁶. Il lavoro forzato comprende **un'ampia gamma di pratiche coercitive** del lavoro in cui il lavoro o il servizio è estorto a **persone che non si siano offerte**

Emendamento

(1) Come riconosciuto nel preambolo del protocollo del 2014 relativo alla convenzione n. 29 sul lavoro forzato ("convenzione OIL n. 29") dell'Organizzazione internazionale del lavoro ("OIL"), il lavoro forzato costituisce una grave offesa alla dignità umana e una violazione dei diritti umani fondamentali, **contribuisce alla perpetuazione della povertà e ostacola il conseguimento dell'obiettivo di un lavoro dignitoso per tutti**. L'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio è stata dichiarata dall'OIL come principio in materia di diritti fondamentali. L'OIL classifica la convenzione OIL n. 29, **compreso** il protocollo **aggiuntivo** del 2014 relativo alla convenzione n. 29 e la **raccomandazione n. 203 sul lavoro forzato (misure aggiuntive), nonché la** convenzione OIL n. 105 sull'abolizione del lavoro forzato ("convenzione OIL n. 105")

*spontaneamente per esso*¹⁷.

come convenzioni fondamentali dell'OIL¹⁶, e formula raccomandazione al fine di prevenire ed eliminare il lavoro forzato nonché porvi rimedio^{16 bis}. Il lavoro forzato comprende il lavoro e i servizi, che sono svolti o prestati lungo la catena del valore, ed è estorto a qualsiasi persona sotto la minaccia di una sanzione e per il quale la persona non si sia offerta spontaneamente¹⁷. Secondo l'OIL e le Nazioni Unite, nell'ambito di alcune attività economiche in taluni settori produttivi, quali la trasformazione, l'agricoltura, l'abbigliamento e la pesca, e in taluni settori dei servizi, come i trasporti, il magazzinaggio e la logistica, la pulizia e il lavoro stagionale, si riscontra una maggiore frequenza del lavoro forzato^{17 bis}. Tale definizione si applica ai lavori o ai servizi estorti dai governi e dalle autorità pubbliche, nonché da organismi e privati cittadini. L'OIL ha elaborato diversi indicatori utilizzati per individuare e segnalare casi di lavoro forzato, quali minacce e danni fisici e sessuali effettivi, abuso delle situazioni di vulnerabilità, abuso delle condizioni di vita e di lavoro, come pure eccesso di lavoro straordinario, inganno, limitazione dei movimenti, confinamento sul luogo di lavoro o in una zona limitata, isolamento, servitù per debiti, trattenuta dei salari o riduzione eccessiva degli stessi, sottrazione del passaporto e dei documenti d'identità o minaccia di denuncia alle autorità se il lavoratore si trova in una condizione di immigrazione irregolare^{17 ter}. Il lavoro forzato è molto spesso legato alla povertà e alla discriminazione. La manipolazione di crediti e debiti da parte dei datori di lavoro o di agenti di reclutamento è a tutt'oggi un fattore chiave che intrappola lavoratori vulnerabili in situazioni di lavoro forzato^{17 quater}. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ripetutamente dichiarato che, ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il consenso iniziale e la

volontarietà decadono in caso di abuso di posizione di vulnerabilità^{17 quinquies}.

Secondo gli organi di vigilanza dell'OIL, il lavoro carcerario, anche quando è svolto per imprese private, non costituisce di per sé lavoro forzato purché sia svolto su base volontaria, a vantaggio del detenuto, e presenti condizioni simili a quelle che caratterizzano il rapporto di lavoro libero. I lavori socialmente utili come sanzione penale alternativa alla reclusione dovrebbero sempre essere nell'interesse pubblico generale e in nessun caso dovrebbero essere oggetto di abuso da parte degli Stati per umiliare i condannati o privarli della loro dignità^{17 sexies}. Nei casi in cui il lavoro o il servizio sono imposti sfruttando la vulnerabilità del lavoratore, con la minaccia di una sanzione, tale minaccia non deve necessariamente sostanziarsi in una sanzione penale ma potrebbe anche sostanziarsi nella perdita di diritti o vantaggi.

16

<https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm>.

¹⁷ Definizione dell'OIL di lavoro forzato ai sensi della Convenzione sul lavoro forzato del 1920 (n. 29), "What is forced labour, modern slavery and human trafficking" (Forced labour, modern slavery and human trafficking) (ilo.org).

16

<https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm>.

^{16 bis} **Raccomandazione dell'OIL sul lavoro forzato (misure aggiuntive), 2014.**

¹⁷ Definizione dell'OIL di lavoro forzato ai sensi della Convenzione sul lavoro forzato del 1920 (n. 29), "What is forced labour, modern slavery and human trafficking" (Forced labour, modern slavery and human trafficking) (ilo.org).

^{17 bis} **Relazione globale sulla tratta di persone dell'UNODC (Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine), 2020**
(https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf).

17 ter

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_203832.pdf

17 quater *OIL, Utili e povertà: l'economia del lavoro forzato*":

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_243391.pdf

17 quinquies *CEDU, cause Chowdury et al./Grecia (21884/15) e Zoletic et al./Azerbaijani (20116/12)*.

17 sexies

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_089199.pdf, pag. 27

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Il ricorso al lavoro forzato è diffuso in tutto il mondo. Si stima che nel 2021 le persone costrette al lavoro forzato fossero circa 27,6 milioni¹⁸. I gruppi vulnerabili ed emarginati di una società sono particolarmente esposti a pressioni per svolgere lavoro forzato. Anche quando non è imposto dallo Stato, il lavoro forzato è spesso una conseguenza della mancanza di buon governo da parte di alcuni operatori economici.

Emendamento

(2) Il ricorso al lavoro forzato è diffuso in tutto il mondo. Si stima che nel 2021 le persone costrette al lavoro forzato fossero circa 27,6 milioni¹⁸. I gruppi vulnerabili ed emarginati di una società, ***quali donne, minori, minoranze etniche, persone con disabilità, persone appartenenti alle classi sociali più basse, popolazioni indigene e tribali, migranti, in particolare se sono privi di documenti, si trovano in condizioni precarie e operano nell'economia informale***, sono particolarmente esposti a pressioni per svolgere lavoro forzato. Anche quando non è imposto dallo Stato, il lavoro forzato è spesso una conseguenza ***dell'assenza o*** della mancanza di buon governo da parte di alcuni operatori economici ***ed è la dimostrazione dell'incapacità dello Stato di far rispettare i diritti sociali e lavorativi***,

segnatamente per i gruppi vulnerabili ed emarginati. Il lavoro forzato può presentarsi altresì quale conseguenza del tacito consenso delle autorità. Sul totale delle persone costrette al lavoro forzato 11,8 milioni sono donne e ragazze. Oltre 3,3 milioni di persone costrette al lavoro forzato sono minori. Tra il 2016 e il 2021 il numero stimato di persone costrette al lavoro forzato è cresciuto di 2,7 milioni di unità^{18 bis}. I lavoratori migranti che non sono tutelati dalla legge o che non sono in grado di esercitare i propri diritti corrono un maggior rischio di esposizione al lavoro forzato rispetto ad altri lavoratori. Secondo l'OIL, il 15 % di tutti gli adulti costretti al lavoro forzato sono migranti^{18 ter}. L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ha constatato che lo stesso dicasi anche all'interno dell'Unione. Datori di lavoro che compiono abusi utilizzano la posizione di debolezza dei lavoratori migranti per costringerli a lavorare per ore infinite a fronte di una retribuzione minima o nulla, spesso in ambienti pericolosi e senza i dispositivi minimi di sicurezza previsti dalla legge^{18 quater}. La stragrande maggioranza dei casi di lavoro forzato riguarda il settore privato, soprattutto per via dello sfruttamento dei lavoratori forzati (17,3 milioni di persone), il che rappresenta l'86 % di tutti i casi di lavoro forzato^{18 quinquies}. Gli obblighi degli operatori economici di cui al presente regolamento dovrebbero essere prevedibili e chiari onde garantire la piena ed effettiva conformità e contribuire a far cessare il fenomeno del lavoro forzato.

¹⁸ Stime globali della schiavitù moderna per il 2021, https://www.ilo.org/wcmstp5/groups/public/---ed_norm/---ipecc/documents/publication/wcms_854733.pdf.

¹⁸ Stime globali della schiavitù moderna per il 2021, https://www.ilo.org/wcmstp5/groups/public/---ed_norm/---ipecc/documents/publication/wcms_854733.pdf.

^{18 bis} *Stime globali della schiavitù moderna*

per il 2021,
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipecc/documents/publication/wcms_854733.pdf.

18 ter Stime globali della schiavitù moderna per il 2021,
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipecc/documents/publication/wcms_854733.pdf.

18 quater
<https://fra.europa.eu/en/content/protecting-migrant-workers-exploitation-fra-opinions>

18 quinquies *Stime globali della schiavitù moderna per il 2021,*
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipecc/documents/publication/wcms_854733.pdf

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Per l'Unione l'eliminazione del lavoro forzato costituisce una priorità. Il rispetto della dignità umana e l'universalità e l'indivisibilità dei diritti dell'uomo sono fermamente sanciti dall'articolo 21 del trattato sull'Unione europea. L'articolo 5, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo *stabiliscono* che nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ripetutamente interpretato l'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo come un obbligo per gli Stati membri di sanzionare e perseguire efficacemente qualsiasi azione che mantenga una persona nelle situazioni

Emendamento

(3) Per l'Unione l'eliminazione del lavoro forzato *in tutte le sue forme, compreso il lavoro forzato imposto dallo Stato*, costituisce una priorità. Il rispetto della dignità umana e l'universalità e l'indivisibilità dei diritti dell'uomo sono fermamente sanciti dall'articolo 21 del trattato sull'Unione europea. *Al fine di conseguire il traguardo 8.7 degli obiettivi di sviluppo sostenibile, l'Unione dovrebbe sostenere e promuovere i suoi valori e contribuire alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti dei minori.* L'articolo 5, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea *vieta esplicitamente la schiavitù, la servitù, il lavoro forzato o obbligatorio e la tratta di esseri umani e* l'articolo 4 della

descritte all'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo¹⁹.

Convenzione europea dei diritti dell'uomo *stabilisce* che nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ripetutamente interpretato l'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo come un obbligo per gli Stati membri di sanzionare e perseguire efficacemente qualsiasi azione che mantenga una persona nelle situazioni descritte all'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo¹⁹. ***Il diritto a rimedi efficaci per le violazioni dei diritti fondamentali è un diritto umano e un elemento fondamentale nel processo di perseguimento efficace dei reati. La normativa dell'Unione vigente, i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani (UNGP), il Consiglio d'Europa e l'OCSE affermano il diritto delle vittime a un ricorso effettivo in caso di violazioni o abusi dei diritti umani connessi alle imprese, incluso il lavoro forzato.***

¹⁹ Ad esempio, i punti 89 e 102 della sentenza nella causa Siliadin/Francia o il punto 105 nella causa Chowdury e a./Grecia.

¹⁹ Ad esempio, i punti 89 e 102 della sentenza nella causa Siliadin/Francia o il punto 105 nella causa Chowdury e a./Grecia.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Tutti gli Stati membri hanno ratificato le convenzioni fondamentali dell'OIL sul lavoro forzato e sul lavoro minorile²⁰. Essi sono pertanto giuridicamente tenuti a prevenire ed eliminare il ricorso al lavoro forzato e a riferire regolarmente all'OIL.

Emendamento

(4) Tutti gli Stati membri hanno ratificato le convenzioni fondamentali dell'OIL sul lavoro forzato e sul lavoro minorile²⁰. Essi sono pertanto giuridicamente tenuti a prevenire ed eliminare il ricorso al lavoro forzato e a riferire regolarmente all'OIL. ***Tuttavia, alcuni Stati membri non hanno ancora ratificato il protocollo della convenzione n. 29 dell'OIL, malgrado le decisioni del***

Consiglio che invitano gli Stati membri alla ratifica e all'attuazione^{20 bis}. L'OIL stima che vi siano 880 000 vittime del lavoro forzato all'interno dell'Unione, oltre al lavoro forzato intrinseco, tra l'altro, alle importazioni dell'Unione dal resto del mondo^{20 ter}. Inoltre, permangono carenze nell'attuazione delle convenzioni fondamentali dell'OIL^{20 quater}. Occorre che gli Stati membri le attuino pienamente e recepiscano correttamente tutta la legislazione dell'Unione volta a combattere il lavoro forzato, le violazioni dei diritti dei lavoratori e la tratta di esseri umani, ai fini dell'applicazione effettiva del divieto di importare ed esportare qualsiasi prodotto o servizio che utilizzi il lavoro forzato. Il presente regolamento è inteso a vincolare giuridicamente gli Stati membri a prevenire ed eliminare il ricorso al lavoro forzato, a garantire alle vittime tutela e accesso a mezzi di ricorso e a una riparazione efficace, come ad esempio un risarcimento, e a sanzionare la mancata conformità alle decisioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4. Secondo l'OIL, la riparazione continua a essere una delle principali priorità politiche per affrontare il problema del lavoro forzato. A tale proposito, il protocollo alla convenzione n. 29 dell'OIL stabilisce che tutte le vittime di lavoro forzato o obbligatorio, a prescindere dalla loro presenza o dal loro status giuridico sul territorio nazionale, dovrebbero avere accesso a mezzi di ricorso adeguati ed efficaci, come ad esempio un risarcimento. Il terzo pilastro dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani stabilisce che la riparazione è un diritto fondamentale e può includere scuse, restituzioni, riabilitazione, compensazione finanziaria o non finanziaria e sanzioni punitive, siano esse penali o amministrative, come le ammende, nonché la prevenzione del danno, ad esempio mediante ingiunzioni o garanzie di non reiterazione.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-brussels/documents/publication/wcms_195135.pdf .

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-brussels/documents/publication/wcms_195135.pdf .

20 bis **Decisione (UE) 2015/2071 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro in relazione agli articoli da 1 a 4 del protocollo per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale (GU L 301 del 18.11.2015, pag. 47) e decisione (UE) 2015/2037 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro per quanto riguarda le questioni relative alla politica sociale (GU L 298 del 14.11.2015, pag. 23).**

20 ter **Stime globali dell'OIL sul lavoro forzato per il 2012:**
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-brussels/documents/genericdocument/wcms_184975.pdf

20 quater **Le osservazioni degli organi di vigilanza dell'OIL sull'applicazione delle convenzioni sul lavoro forzato sono reperibili al seguente indirizzo:**
 (<https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:20010:::NO:::>)

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Attraverso le sue politiche e

Emendamento

(5) Attraverso le sue politiche e

iniziative legislative, l'Unione cerca di eliminare il ricorso al lavoro forzato. L'Unione promuove il dovere di diligenza conformemente agli orientamenti e ai principi internazionali stabiliti dalle organizzazioni internazionali, tra cui l'OIL, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (di seguito "OCSE") e le Nazioni Unite (di seguito "ONU"), per garantire che il lavoro forzato non trovi posto nelle catene **del valore** cui partecipano le imprese stabilite nell'Unione.

iniziative legislative, l'Unione cerca di eliminare il ricorso al lavoro forzato **e promuovere il lavoro dignitoso e i diritti dei lavoratori in tutto il mondo**. L'Unione promuove il dovere di diligenza conformemente agli orientamenti e ai principi internazionali stabiliti dalle organizzazioni internazionali, tra cui l'OIL, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (di seguito "OCSE") e le Nazioni Unite (di seguito "ONU"), per garantire che il lavoro forzato non trovi posto nelle catene **di approvvigionamento** cui partecipano le imprese stabilite nell'Unione.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) La politica commerciale dell'Unione sostiene la lotta contro il lavoro forzato nelle relazioni commerciali sia unilaterali che bilaterali. I capitoli relativi al commercio e allo sviluppo sostenibile degli accordi commerciali dell'Unione contengono l'impegno a ratificare e attuare efficacemente le convenzioni fondamentali dell'OIL, tra cui la convenzione OIL n. 29 e la convenzione OIL n. 105. Inoltre le preferenze commerciali unilaterali nell'ambito del sistema di preferenze generalizzate dell'Unione **potrebbero** essere revocate per violazioni gravi e sistematiche della convenzione OIL n. 29 e della convenzione OIL n. 105.

Emendamento

(6) La politica commerciale dell'Unione sostiene la lotta contro il lavoro forzato nelle relazioni commerciali sia unilaterali che bilaterali. I capitoli relativi al commercio e allo sviluppo sostenibile degli accordi commerciali dell'Unione contengono l'impegno a ratificare e attuare efficacemente le convenzioni fondamentali dell'OIL, tra cui la convenzione OIL n. 29 e la convenzione OIL n. 105, **mentre i capitoli e le disposizioni sul commercio e sul genere stabiliscono una prospettiva di genere che è essenziale per l'emancipazione economica delle donne al fine di combattere il lavoro forzato di genere**. Inoltre le preferenze commerciali unilaterali nell'ambito del sistema di preferenze generalizzate dell'Unione **possono** essere revocate per violazioni gravi e sistematiche della convenzione OIL n. 29 e della convenzione OIL n. 105.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) *Il lavoro forzato ha un impatto distinto sui gruppi vulnerabili ed emarginati, come i bambini, le donne, i migranti, i rifugiati o le popolazioni indigene, e pertanto un approccio intersezionale e sensibile alla dimensione di genere è essenziale per combattere efficacemente il lavoro forzato. Il presente regolamento dovrebbe pertanto mirare a conseguire gli obiettivi della convenzione n. 182 dell'OIL, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, della dichiarazione di Pechino, del patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare, della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati, della dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, della convenzione n. 169 dell'OIL e degli altri accordi e convenzioni internazionali pertinenti.*

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) [In particolare, la direttiva 20XX/XX/UE relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità stabilisce obblighi trasversali in materia di dovere di diligenza al fine di individuare, prevenire, attenuare e rendere conto degli impatti negativi, sia effettivi sia potenziali, sui diritti umani, compreso il lavoro forzato, e sull'ambiente **nelle** attività svolte dalla società, dalle sue filiazioni e nelle catene del valore cui partecipano, conformemente alle norme internazionali

(8) [In particolare, la direttiva 20XX/XX/UE relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità stabilisce obblighi trasversali **per le società** in materia di dovere di diligenza al fine di individuare, prevenire, attenuare e rendere conto degli impatti negativi, sia effettivi sia potenziali, sui diritti umani, compreso il lavoro forzato, e sull'ambiente **che sono stati causati dalle società o a cui esse hanno contribuito o che sono direttamente legate alle** attività

in materia di diritti umani e dei lavoratori e alle convenzioni ambientali. Tali obblighi si applicano alle società di grandi dimensioni al di sopra di una determinata soglia in termini di numero di dipendenti e fatturato netto e alle società più piccole in settori ad alto impatto al di sopra di una determinata soglia in termini di numero di dipendenti e fatturato netto²².]

²² Direttiva 20XX/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (GU XX del XX.XX.20XX, pag. XX).

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Gli articoli [XX] della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio impongono agli Stati membri di garantire che taluni operatori economici pubblichino annualmente dichiarazioni di carattere non finanziario in cui riferiscono in merito all'impatto della loro attività su questioni ambientali, sociali e attinenti al personale e al rispetto dei diritti umani, anche per quanto riguarda il lavoro forzato e la lotta contro la corruzione attiva e passiva²⁶. [Inoltre la direttiva 20XX/XX/UE relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità prevede obblighi di comunicazione dettagliati per le imprese interessate per quanto riguarda il

svolte dalla società e dalle sue filiazioni e nelle catene del valore cui partecipano, conformemente alle norme internazionali in materia di diritti umani e dei lavoratori e alle convenzioni ambientali. ***Tale direttiva rafforza altresì l'accesso a mezzi di ricorso per le persone colpite da tali impatti.*** Tali obblighi si applicano alle società di grandi dimensioni al di sopra di una determinata soglia in termini di numero di dipendenti e fatturato netto e alle società più piccole in settori ad alto impatto al di sopra di una determinata soglia in termini di numero di dipendenti e fatturato netto²². ***È opportuno garantire coerenza tra la suddetta direttiva e il presente regolamento.***]

²² Direttiva 20XX/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (GU XX del XX.XX.20XX, pag. XX).

Emendamento

(10) Gli articoli [XX] della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio impongono agli Stati membri di garantire che taluni operatori economici pubblichino annualmente dichiarazioni di carattere non finanziario in cui riferiscono in merito all'impatto della loro attività su questioni ambientali, sociali e attinenti al personale e al rispetto dei diritti umani, anche per quanto riguarda il lavoro forzato e la lotta contro la corruzione attiva e passiva²⁶. [Inoltre la direttiva 20XX/XX/UE relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità prevede obblighi di comunicazione dettagliati per le imprese interessate per quanto riguarda il

rispetto dei diritti umani, anche nelle catene di approvvigionamento globali. Le informazioni che le imprese comunicano in merito ai diritti umani dovrebbero includere, se del caso, informazioni sul lavoro forzato nelle catene *del valore* cui partecipano²⁷.]

²⁶ Direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.

²⁷ Direttiva 20XX/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014 per quanto riguarda la comunicazione societaria sulla sostenibilità (GU XX del XX.XX.20XX, pag. XX).

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

rispetto dei diritti umani, anche nelle catene di approvvigionamento globali. Le informazioni che le imprese comunicano in merito ai diritti umani dovrebbero includere, se del caso, informazioni sul lavoro forzato nelle catene *di approvvigionamento* cui partecipano²⁷.]

²⁶ Direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.

²⁷ Direttiva 20XX/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014 per quanto riguarda la comunicazione societaria sulla sostenibilità (GU XX del XX.XX.20XX, pag. XX).

Emendamento

(10 bis) L'Unione, in qualità di membro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), si impegna a promuovere un sistema commerciale aperto, multilaterale e basato su regole. Qualsiasi misura introdotta dall'Unione che incida sugli scambi dovrebbe essere conforme all'OMC. Inoltre, tutte le misure introdotte dall'Unione che incidono sugli scambi devono tenere conto della possibile risposta dei partner commerciali dell'Unione e garantire che l'applicazione della misura non sia percepita come una misura protezionistica unilaterale.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) *La promozione del lavoro dignitoso e di un futuro del lavoro incentrato sulla persona, che garantisca il rispetto dei principi fondamentali e dei diritti umani, la promozione del dialogo sociale nonché la ratifica e l'effettiva attuazione delle convenzioni e dei protocolli pertinenti dell'OIL, il rafforzamento della gestione responsabile nelle catene di approvvigionamento globali e l'accesso alla protezione sociale sono priorità fondamentali dell'Unione, come sancito dal piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024.*

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Il divieto dovrebbe contribuire agli sforzi internazionali volti ad abolire il lavoro forzato. La definizione di "lavoro forzato" dovrebbe pertanto essere allineata alla definizione contenuta nella convenzione OIL n. 29. La definizione di "lavoro forzato imposto dalle autorità statali" dovrebbe essere allineata alla convenzione OIL n. 105, che vieta specificamente il ricorso al lavoro forzato quale sanzione per l'espressione di opinioni politiche, a fini di sviluppo economico, come misura di disciplina del lavoro, come sanzione per la partecipazione a scioperi o come misura di discriminazione razziale, religiosa o di altro tipo³¹.

(17) Il divieto **di commercializzazione che consente di vietare l'importazione e l'esportazione di prodotti e servizi ottenuti con il lavoro forzato** dovrebbe contribuire agli sforzi internazionali volti ad abolire il lavoro forzato. La definizione di "lavoro forzato" dovrebbe pertanto essere allineata alla definizione contenuta nella convenzione OIL n. 29. La definizione di "lavoro forzato imposto dalle autorità statali" dovrebbe essere allineata alla convenzione OIL n. 105, che vieta specificamente il ricorso al lavoro forzato quale sanzione per l'espressione di opinioni politiche, a fini di sviluppo economico, come misura di disciplina del lavoro, come sanzione per la partecipazione a scioperi o come misura di discriminazione razziale,

religiosa o di altro tipo³¹. *L'articolo 3, lettera a), della convenzione n. 182 dell'OIL relativa alla proibizione delle peggiori forme di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione fa riferimento a tutte le forme di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù, quali la vendita o la tratta di minori, la servitù per debiti e l'asservimento, il lavoro forzato o obbligatorio, compreso il reclutamento forzato o coatto di minori ai fini di un loro impiego nei conflitti armati. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità vieta di esporre le persone con disabilità al lavoro forzato e impone che le persone con disabilità siano protette, su base di uguaglianza con gli altri, dal lavoro forzato o coatto. Il principio della parità di trattamento dovrebbe applicarsi anche nei laboratori protetti. Ove prodotti o servizi provengano da zone geografiche, siti di produzione o attività economiche in determinati ambiti in zone specifiche con pratiche di lavoro forzato sistematiche e diffuse elencate nella banca dati di cui all'articolo 11 del presente regolamento, le autorità competenti dovrebbero presumere che siano stati fabbricati o prestati ricorrendo al lavoro forzato. In tali casi dovrebbe spettare all'operatore economico interessato dimostrare che il prodotto o il servizio è stato realizzato o fornito senza il ricorso al lavoro forzato e che, in caso di decisione adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, è stato posto rimedio all'eventuale ricorso al lavoro forzato. In ogni caso le autorità competenti dovrebbero garantire che l'onere della prova non sia sproporzionatamente elevato. La Commissione, previa consultazione degli esperti pertinenti, anche dell'OIL, dell'OCSE, del SEAE, delle parti sociali e della società civile, dovrebbe impegnarsi in tutte le iniziative volte a far cessare il ricorso al lavoro forzato, fornendo informazioni regolarmente aggiornate,*

nella banca dati di cui all'articolo 11 del presente regolamento, sui rischi di lavoro forzato in determinate zone geografiche, siti di produzione e attività economiche in taluni ambiti di zone specifiche. Tale banca dati dovrebbe essere chiara e trasparente affinché gli operatori economici, in particolare PMI e microimprese, possano servirsi dei dati in questione per le loro attività di dovuta diligenza. Tali dati dovrebbero essere liberamente e facilmente accessibili al pubblico, in un formato fruibile anche per le persone con disabilità, e disponibili in tutte le lingue di lavoro dell'Unione.

³¹ "What is forced labour, modern slavery and human trafficking" (Forced labour, modern slavery and human trafficking) (ilo.org) e convenzioni OIL n. 29 e n. 105 ivi menzionate.

³¹ "What is forced labour, modern slavery and human trafficking" (Forced labour, modern slavery and human trafficking) (ilo.org) e convenzioni OIL n. 29 e n. 105 ivi menzionate.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) In base alla definizione di lavoro forzato di cui alla convenzione n. 29 dell'OIL e utilizzata nel presente regolamento, gli "indicatori dell'OIL sul lavoro forzato" e gli orientamenti dell'OIL "Hard to see, harder to count" costituiscono i segnali più comuni che indicano la possibile esistenza di un caso di lavoro forzato e dovrebbero essere presi in considerazione al momento di applicare il divieto. Tuttavia, tali indicatori potrebbero non essere sufficienti per l'individuazione del lavoro forzato imposto dalle autorità statali. Tali pratiche di lavoro forzato si basano su politiche coercitive sistematiche e globali, che richiedono indicatori aggiuntivi specificamente elaborati.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) possono disporre di risorse e capacità limitate per garantire che i prodotti che immettono o mettono a disposizione sul mercato dell'Unione siano esenti dal lavoro forzato. La Commissione dovrebbe pertanto emanare orientamenti sul dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato, che dovrebbero tenere conto anche delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici. Inoltre la Commissione dovrebbe emanare orientamenti sugli indicatori di rischio del lavoro forzato *e sulle informazioni pubblicamente disponibili al fine di aiutare le PMI e altri operatori economici a rispettare le prescrizioni del divieto.*

Emendamento

(18) Le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) possono disporre di risorse e capacità limitate per garantire che i prodotti che immettono o mettono a disposizione sul mercato dell'Unione siano esenti dal lavoro forzato. La Commissione dovrebbe pertanto emanare orientamenti *esaustivi* sul dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato, che dovrebbero tenere conto anche delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici. Inoltre la Commissione dovrebbe emanare orientamenti *chiari* sugli indicatori di rischio del lavoro forzato, *comprese le modalità per individuarli, che dovrebbero basarsi su informazioni indipendenti e verificabili, incluse le relazioni delle organizzazioni internazionali, in particolare l'Organizzazione internazionale del lavoro, i cui orientamenti "Hard to see, harder to count" costituiscono l'attuale standard di riferimento per l'individuazione del lavoro forzato.*

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) La Commissione dovrebbe altresì emanare orientamenti su come avviare un dialogo con le autorità competenti, al fine di aiutare gli operatori economici, in particolare le PMI come pure altri portatori di interessi, a rispettare le prescrizioni del divieto. In

aggiunta, la Commissione dovrebbe anche emanare orientamenti per assistere qualsiasi persona o associazione nella presentazione delle informazioni.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 ter) Tenendo conto della varietà del diritto dell'Unione in materia di lavoro forzato, la Commissione dovrebbe fornire orientamenti supplementari agli operatori economici, in particolare alle PMI, sulle modalità di applicazione dei diversi obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Se del caso, la Commissione dovrebbe altresì evitare oneri amministrativi superflui per le PMI. Inoltre, la Commissione dovrebbe elaborare misure di accompagnamento per sostenere gli sforzi degli operatori economici e dei loro partner commerciali nella stessa catena di approvvigionamento, in particolare le PMI. Tali misure prevedono uno sportello unico per tutte le questioni relative all'applicazione del presente regolamento e il sostegno alle iniziative plurilaterali.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero monitorare il mercato per individuare le violazioni del divieto. Nel designare tali autorità competenti, gli Stati membri dovrebbero garantire che queste dispongano di risorse sufficienti e che il loro personale sia in possesso delle competenze e conoscenze necessarie, in

(19) Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero monitorare il mercato per individuare le violazioni del divieto. Nel designare tali autorità competenti, gli Stati membri dovrebbero garantire che queste dispongano di risorse **umane e finanziarie** sufficienti e che il loro personale sia in possesso delle competenze

particolare per quanto riguarda i diritti umani, la gestione della catena *del valore* e i processi di diligenza. Le autorità competenti dovrebbero coordinarsi strettamente con gli ispettorati nazionali del lavoro e con le autorità giudiziarie e di contrasto, comprese quelle responsabili della lotta contro la tratta di esseri umani, in modo da evitare di compromettere le indagini condotte da tali autorità.

e conoscenze necessarie, in particolare per quanto riguarda i diritti umani, *i diritti in materia di lavoro, l'uguaglianza di genere*, la gestione della catena *di approvvigionamento* e i processi di diligenza. Le autorità competenti dovrebbero coordinarsi strettamente con gli ispettorati nazionali del lavoro e con le autorità giudiziarie e di contrasto, comprese quelle responsabili della lotta contro la tratta di esseri umani, in modo da evitare di compromettere le indagini condotte da tali autorità.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Nell'individuare le potenziali violazioni del divieto, le autorità competenti dovrebbero seguire un approccio basato sul rischio e valutare tutte le informazioni a loro disposizione. Le autorità competenti dovrebbero avviare un'indagine qualora, sulla base della loro valutazione di tutte le informazioni disponibili, accertino l'esistenza di un sospetto fondato di violazione del divieto.

Emendamento

(21) Nell'individuare le potenziali violazioni del divieto, *la Commissione o* le autorità competenti dovrebbero seguire un approccio basato sul rischio e valutare tutte le informazioni a loro disposizione. *Al fine di attuare l'approccio basato sul rischio nel definire le priorità delle loro indagini, la Commissione e le autorità competenti dovrebbero tenere conto delle dimensioni e delle risorse economiche dell'operatore economico, in particolare se tale operatore è una microimpresa o una piccola o media impresa, della percentuale di componenti di lavoro forzato nel prodotto finale, della quantità di prodotti interessati, della portata del presunto lavoro forzato e della possibilità che il lavoro forzato imposto dalle autorità statali possa costituire motivo di preoccupazione. La Commissione e le autorità competenti dovrebbero inoltre tenere conto della possibilità che l'operatore economico rientri nell'ambito di applicazione della direttiva XXX [CSDD] e debba esercitare il dovere di diligenza obbligatorio. La Commissione o* le autorità competenti dovrebbero avviare

un'indagine qualora, sulla base della loro valutazione di tutte le informazioni disponibili, ***o sulla base di altri fatti disponibili laddove non sia stato possibile raccogliere informazioni o prove,*** accertino l'esistenza di un sospetto fondato di violazione del divieto. ***Prima di avviare un'indagine, le autorità competenti dovrebbero poter chiedere informazioni supplementari agli operatori economici sottoposti a valutazione, ma anche ad altri portatori di interessi pertinenti, comprese le persone o le associazioni che hanno presentato informazioni pertinenti alle autorità competenti e qualsiasi altro portatore di interessi che si occupa dei prodotti o delle regioni connessi alla valutazione, nonché alle rappresentanze diplomatiche dell'Unione nei paesi terzi interessati. Le autorità competenti dovrebbero poter scegliere di non richiedere informazioni supplementari agli operatori economici se ritengono che ciò possa portare a un tentativo, da parte di detti operatori economici, di nascondere una situazione di lavoro forzato e quindi compromettere l'indagine.***

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Prima di avviare un'indagine, le autorità competenti dovrebbero chiedere agli operatori economici sottoposti a valutazione informazioni sulle misure adottate per attenuare, prevenire o far cessare i rischi di lavoro forzato nelle loro attività e nelle catene ***del valore*** cui partecipano in relazione ai prodotti oggetto della valutazione. L'esercizio di tale dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato dovrebbe aiutare l'operatore economico a ridurre il rischio di presenza del lavoro

Emendamento

(22) Prima di avviare un'indagine, le autorità competenti dovrebbero chiedere agli operatori economici sottoposti a valutazione informazioni sulle misure adottate per attenuare, prevenire o far cessare i rischi di lavoro forzato, ***o per porre rimedio ai casi di lavoro forzato,*** nelle loro attività e nelle catene ***di approvvigionamento*** cui partecipano in relazione ai prodotti oggetto della valutazione. L'esercizio di tale dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato

forzato nelle sue attività e nelle catene **del valore** cui partecipa. Un adeguato dovere di diligenza **significa** che le questioni relative al lavoro forzato nella catena **del valore** sono state individuate e affrontate conformemente alla legislazione dell'Unione e alle norme internazionali pertinenti. Ciò implica che, qualora l'autorità competente ritenga che non vi sia alcun sospetto fondato di violazione del divieto, ad esempio in virtù, ma non solo, di un'applicazione della legislazione, degli orientamenti, delle raccomandazioni applicabili o di qualsiasi altro dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato tale da attenuare, prevenire e far cessare il rischio di lavoro forzato, non dovrebbe essere avviata alcuna indagine.

dovrebbe **contribuire ad** aiutare l'operatore economico a ridurre il rischio di presenza del lavoro forzato nelle sue attività e nelle catene **di approvvigionamento** cui partecipa. Un adeguato dovere di diligenza **potrebbe significare** che le questioni relative al lavoro forzato nella catena **di approvvigionamento** sono state individuate e affrontate conformemente alla legislazione dell'Unione e alle norme internazionali pertinenti. Ciò implica che, qualora l'autorità competente ritenga che non vi sia alcun sospetto fondato di violazione del divieto, **o che le ragioni che hanno fondato la sussistenza di una preoccupazione siano venute meno**, ad esempio in virtù, ma non solo, di un'applicazione della legislazione, degli orientamenti, delle raccomandazioni applicabili o di qualsiasi altro dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato tale da attenuare, prevenire e far cessare il rischio di lavoro forzato, **così come, ove possibile, dimostrare che sono state fornite misure correttive per i casi di lavoro forzato**, non dovrebbe essere avviata alcuna indagine. **Gli operatori economici che non rientrano nell'ambito di applicazione della [direttiva 20XX/XX/UE relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità] non subiscono svantaggi per il solo fatto di non aver esercitato il dovere di diligenza conformemente a tale direttiva, anche qualora si trovino ad affrontare l'inversione dell'onere della prova a causa di un rischio elevato di lavoro forzato imposto dalle autorità statali.**

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Al fine di garantire la cooperazione

Emendamento

(23) Al fine di garantire la cooperazione

tra le autorità competenti designate a norma della presente e di altre legislazioni pertinenti e la coerenza delle loro azioni e decisioni, le autorità competenti designate a norma del presente regolamento dovrebbero chiedere informazioni ad altre autorità pertinenti, se necessario, in merito al fatto che gli operatori economici sottoposti a valutazione siano soggetti o meno al dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato e lo esercitino conformemente alla legislazione applicabile dell'Unione o degli Stati membri che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza e trasparenza per quanto riguarda il lavoro forzato.

tra **la Commissione e** le autorità competenti designate a norma della presente e di altre legislazioni pertinenti e la coerenza delle loro azioni e decisioni, le autorità competenti designate a norma del presente regolamento dovrebbero chiedere informazioni ad altre autorità pertinenti, se necessario, in merito al fatto che gli operatori economici sottoposti a valutazione siano soggetti o meno al dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato e lo esercitino conformemente alla legislazione applicabile dell'Unione o degli Stati membri che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza e trasparenza per quanto riguarda il lavoro forzato. ***Nel richiedere informazioni agli operatori economici, le autorità competenti dovrebbero seguire, ogniqualvolta possibile, il principio "una tantum" della Commissione, mediante una maggiore cooperazione e un dialogo rafforzato tra le autorità impegnate nella vigilanza della regolamentazione dei prodotti.***

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 bis) Considerando la solida quantità di prove disponibili sui casi di lavoro forzato in particolare su prodotti, regioni o settori, le autorità competenti dovrebbero, dopo una valutazione dei rischi, concentrare le loro indagini sulle situazioni che presentano un rischio più elevato di ricorso al lavoro forzato e che hanno un maggiore impatto sociale ed economico, a causa della grande dimensione degli operatori economici o della loro presenza in un gran numero di catene di approvvigionamento.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 ter) *La Commissione dovrebbe coordinarsi strettamente con le autorità competenti al fine di garantire la coerenza delle loro azioni e delle loro decisioni.*

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24) Durante la fase preliminare dell'indagine, le autorità competenti dovrebbero concentrarsi sugli operatori economici coinvolti nelle fasi della catena **del valore** in cui esiste un rischio più elevato di lavoro forzato in relazione ai prodotti oggetto dell'indagine, tenendo conto anche delle dimensioni e delle risorse economiche **di detti operatori**, della quantità di prodotti interessati **e** dell'entità del presunto lavoro forzato.

(24) Durante la fase preliminare dell'indagine, **la Commissione e** le autorità competenti dovrebbero concentrarsi sugli operatori economici coinvolti nelle fasi della catena **di approvvigionamento** in cui esiste un rischio più elevato di lavoro forzato in relazione ai prodotti oggetto dell'indagine, tenendo **conto nel contempo anche del potenziale squilibrio di potere nella catena di approvvigionamento in questione. Nelle loro valutazioni la Commissione e le autorità competenti dovrebbero tenere** conto anche delle dimensioni e delle risorse economiche **dell'operatore economico**, della quantità di prodotti interessati, **della percentuale di componenti di lavoro forzato nel prodotto finale**, dell'entità del presunto lavoro forzato **e della possibilità che il lavoro forzato imposto dalle autorità statali possa costituire motivo di preoccupazione.**

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Nel richiedere informazioni durante l'indagine, le autorità competenti dovrebbero dare la priorità, per quanto possibile e in linea con l'efficace svolgimento dell'indagine, agli operatori economici oggetto dell'indagine che sono coinvolti nelle fasi della catena **del valore** il più possibile vicine a dove sussiste il probabile rischio di lavoro forzato e dovrebbero tenere conto delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici, della quantità di prodotti interessati, nonché dell'entità del presunto lavoro forzato.

Emendamento

(25) Nel richiedere informazioni durante l'indagine, le autorità competenti dovrebbero dare la priorità, per quanto possibile e in linea con l'efficace svolgimento dell'indagine, agli operatori economici oggetto dell'indagine che sono coinvolti nelle fasi della catena **di approvvigionamento** il più possibile vicine a dove sussiste il probabile rischio di lavoro forzato e dovrebbero tenere conto delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici, della quantità di prodotti interessati, nonché dell'entità del presunto lavoro forzato.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 bis) La Commissione si dovrebbe avvalere di esperti esterni per fornire una banca dati indicativa, non esaustiva, verificabile e regolarmente aggiornata sui rischi del lavoro forzato in zone geografiche specifiche o in relazione a prodotti specifici, anche per quanto riguarda il lavoro forzato imposto dalle autorità statali. La banca dati dovrebbe basarsi su informazioni indipendenti e verificabili, comprese le relazioni di organizzazioni internazionali, in particolare dell'Organizzazione internazionale del lavoro, dei rappresentanti della società civile, delle organizzazioni aziendali e delle parti sociali, e sull'esperienza acquisita nell'attuazione del diritto dell'Unione che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato. La banca dati dovrebbe includere un elenco di tutte le decisioni delle autorità

competenti, comprese le informazioni sulla fornitura di misure correttive per i casi di lavoro forzato che hanno consentito la revoca del divieto.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 25 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 ter) Qualora esistano prove chiare, attendibili e verificabili del fatto che prodotti fabbricati in settori economici specifici in zone geografiche specifiche presentano un rischio elevato di essere stati realizzati con il ricorso al lavoro forzato imposto dalle autorità statali, i suddetti settori in tali zone dovrebbero essere individuati nella banca dati istituita a norma del presente regolamento. Al fine di agevolare le indagini delle autorità competenti nei casi in cui vi siano prove di un rischio elevato di lavoro forzato imposto dalle autorità statali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per integrare il presente regolamento determinando i settori economici specifici nelle aree geografiche specifiche in cui si verifica tale rischio. Per i prodotti provenienti da tali zone e da tali settori, gli operatori economici interessati dovrebbero assumersi l'onere di stabilire che il lavoro forzato non è stato utilizzato in nessuna delle fasi di estrazione, raccolta, produzione o fabbricazione di un prodotto, comprese le lavorazioni o trasformazioni connesse al prodotto.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Le autorità competenti dovrebbero assumersi l'onere di accertare che è stato fatto ricorso al lavoro forzato in una fase qualsiasi della produzione, fabbricazione, raccolta o estrazione di un prodotto, comprese le lavorazioni o trasformazioni connesse al prodotto, sulla base di tutte le informazioni e le prove raccolte durante l'indagine, compresa la fase preliminare. Per garantire il loro diritto a un giusto processo, agli operatori economici dovrebbe essere data la possibilità di fornire informazioni a loro difesa alle autorità competenti durante l'intera indagine.

Emendamento

(26) ***In tutti i casi diversi da quelli che rientrano nelle zone e nei settori considerati a rischio elevato di lavoro forzato imposto dalle autorità statali***, le autorità competenti dovrebbero assumersi l'onere di accertare che è stato fatto ricorso al lavoro forzato in una fase qualsiasi della produzione, fabbricazione, raccolta o estrazione di un prodotto, comprese le lavorazioni o trasformazioni connesse al prodotto, sulla base di tutte le informazioni e le prove raccolte durante l'indagine, compresa la fase preliminare. Per garantire il loro diritto a un giusto processo, agli operatori economici dovrebbe essere data la possibilità di fornire informazioni a loro difesa alle autorità competenti durante l'intera indagine.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Le autorità competenti che accertano che gli operatori economici hanno violato il divieto dovrebbero vietare senza indugio l'immissione e la messa a disposizione di tali prodotti sul mercato dell'Unione e la loro esportazione dall'Unione e imporre agli operatori economici che sono stati oggetto di indagine di ritirare dal mercato dell'Unione i prodotti in questione già messi a disposizione e ***farli distruggere, rendere*** inutilizzabili o altrimenti ***smaltire*** conformemente al diritto nazionale coerente con il diritto dell'Unione, compresa la legislazione dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti.

Emendamento

(27) ***La Commissione e*** le autorità competenti che accertano che gli operatori economici hanno violato il divieto dovrebbero vietare senza indugio l'immissione e la messa a disposizione di tali prodotti sul mercato dell'Unione e la loro esportazione dall'Unione e imporre agli operatori economici che sono stati oggetto di indagine di ritirare dal mercato dell'Unione i prodotti in questione già messi a disposizione e ***donare i prodotti deperibili per scopi di volontariato o di pubblico interesse. Se tali prodotti non sono deperibili, gli operatori economici dovrebbero riciclarli, e se ciò non è possibile, tali prodotti dovrebbero essere distrutti, resi*** inutilizzabili o altrimenti ***smaltiti*** conformemente al diritto nazionale coerente con il diritto dell'Unione,

compresa la legislazione dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti. ***Il divieto di immettere e mettere a disposizione i prodotti sul mercato dell'Unione e di esportarli dall'Unione dovrebbe essere revocato solo se gli operatori economici sono in grado di dimostrare che il lavoro forzato è stato eliminato dalla catena di approvvigionamento e che è stato posto rimedio ai casi di lavoro forzato. La valutazione del rispetto di tali condizioni dovrebbe spettare all'autorità responsabile della decisione. Il divieto e il successivo ritiro dovrebbero riguardare i prodotti specifici individuati nella decisione.***

Emendamento 29

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

(28) In tale decisione le autorità competenti dovrebbero indicare i risultati dell'indagine e le informazioni su cui si fondano e fissare un termine ragionevole entro il quale gli operatori economici dovrebbero conformarsi alla decisione, nonché informazioni che consentano di identificare il prodotto al quale si applica la decisione. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare gli atti di esecuzione necessari per specificare le informazioni che devono essere incluse in tali decisioni.

Emendamento

(28) In tale decisione ***la Commissione e*** le autorità competenti dovrebbero indicare i risultati dell'indagine e le informazioni su cui si fondano e fissare un termine ragionevole entro il quale gli operatori economici dovrebbero conformarsi alla decisione, nonché informazioni che consentano di identificare il prodotto al quale si applica la decisione. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare gli atti di esecuzione necessari per specificare le informazioni che devono essere incluse in tali decisioni. ***Le decisioni della Commissione o delle autorità competenti dovrebbero essere rese pubbliche.***

Emendamento 30

Proposta di regolamento Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Nel fissare un termine ragionevole per conformarsi all'ordine, le autorità competenti dovrebbero tenere conto delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici interessati.

Emendamento

(29) Nel fissare un termine ragionevole per conformarsi all'ordine, **la Commissione e** le autorità competenti dovrebbero tenere conto delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici interessati.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Se gli operatori economici non si conformano alla decisione delle autorità competenti entro la scadenza del termine stabilito, le autorità competenti dovrebbero provvedere affinché per i prodotti in questione sia vietata l'immissione o la messa a disposizione sul mercato dell'Unione o l'esportazione, tali prodotti siano ritirati dal mercato dell'Unione e qualsiasi prodotto in oggetto rimasto presso gli operatori economici interessati sia **distrutto, reso inutilizzabile** o altrimenti **smaltito** conformemente al diritto nazionale coerente con il diritto dell'Unione, compresa la legislazione dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti, a spese degli operatori economici.

Emendamento

(30) Se gli operatori economici non si conformano alla decisione **della Commissione e** delle autorità competenti entro la scadenza del termine stabilito, **la Commissione o** le autorità competenti dovrebbero provvedere affinché per i prodotti in questione sia vietata l'immissione o la messa a disposizione sul mercato dell'Unione o l'esportazione, tali prodotti siano ritirati dal mercato dell'Unione e qualsiasi prodotto in oggetto rimasto presso gli operatori economici interessati sia **donato per scopi di volontariato o di pubblico interesse, qualora sia deperibile. Se tali prodotti non sono deperibili, l'operatore economico dovrebbe riciclarli, e se ciò non è possibile, tali prodotti dovrebbero essere distrutti, resi inutilizzabili** o altrimenti **smaltiti** conformemente al diritto nazionale coerente con il diritto dell'Unione, compresa la legislazione dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti, a spese degli operatori economici.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Dopo aver fornito nuove informazioni che dimostrino che non si può concludere che i prodotti in questione sono stati ottenuti con il lavoro forzato, gli operatori economici dovrebbero avere la possibilità di chiedere un riesame delle decisioni da parte delle autorità competenti. **Queste ultime** dovrebbero revocare la loro decisione qualora accertino, sulla base di tali nuove informazioni, che non è possibile stabilire che i prodotti sono stati ottenuti con il lavoro forzato.

Emendamento

(31) Dopo aver fornito nuove informazioni **sostanziali** che dimostrino che non si può concludere che i prodotti in questione sono stati ottenuti con il lavoro forzato, gli operatori economici dovrebbero avere la possibilità di chiedere un riesame **amministrativo** delle decisioni da parte delle autorità competenti **e della Commissione. Le autorità competenti e la Commissione** dovrebbero revocare la loro decisione qualora accertino, sulla base di tali nuove informazioni, che non è possibile stabilire che i prodotti sono stati ottenuti con il lavoro forzato. **Le decisioni adottate dalla Commissione a norma del presente regolamento sono soggette al controllo della Corte di giustizia conformemente all'articolo 263 TFUE.**

Emendamento 33

**Proposta di regolamento
Considerando 32**

Testo della Commissione

(32) Qualsiasi persona, sia essa fisica o giuridica, o qualsiasi associazione priva di personalità giuridica dovrebbe essere autorizzata a presentare informazioni alle autorità competenti qualora ritenga che sul mercato dell'Unione siano immessi e messi a disposizione prodotti ottenuti con il lavoro forzato e dovrebbe essere informata in merito all'esito della valutazione di quanto comunicato.

Emendamento

(32) Qualsiasi persona, sia essa fisica o giuridica, o qualsiasi associazione priva di personalità giuridica dovrebbe essere autorizzata a presentare informazioni alle autorità competenti qualora ritenga che sul mercato dell'Unione siano immessi e messi a disposizione prodotti ottenuti con il lavoro forzato e dovrebbe essere informata in merito all'esito della valutazione di quanto comunicato. **Le informazioni presentate dovrebbero essere indirizzate a una o più autorità competenti. Dovrebbero essere adottate misure di protezione adeguate per garantire la sicurezza di tutte le persone associate alla presentazione o alle informazioni ivi contenute, anche da ritorsioni e rappresaglie. Ove necessario, tali misure di protezione potrebbero andare oltre le**

disposizioni della direttiva (UE) 2019/1937. Al fine di garantire la facilità d'uso per la presentazione delle informazioni e la standardizzazione delle informazioni fornite, la Commissione dovrebbe istituire un meccanismo per la presentazione delle informazioni, quale un apposito portale web a livello dell'Unione, disponibile in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione e gratuito, e garantire che sia di facile utilizzo e facilmente accessibile, anche per le persone con disabilità.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Considerando 33

Testo della Commissione

(33) La Commissione dovrebbe emanare orientamenti per agevolare l'attuazione del divieto da parte degli operatori economici e delle autorità competenti. Tali orientamenti dovrebbero includere indicazioni relative al dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato e informazioni complementari per le autorità competenti ai fini dell'attuazione del divieto. Le indicazioni relative al dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato dovrebbero basarsi sul documento "Orientamenti per le imprese dell'UE in materia di dovere di diligenza per affrontare il rischio del lavoro forzato nelle loro operazioni e catene di approvvigionamento", pubblicato dalla Commissione e dal Servizio europeo per l'azione esterna nel luglio 2021. Gli orientamenti dovrebbero essere coerenti con gli altri orientamenti della Commissione in materia e con gli orientamenti delle organizzazioni internazionali pertinenti. Per l'individuazione degli indicatori di rischio dovrebbero essere prese in considerazione le relazioni di organizzazioni internazionali, in particolare l'OIL, nonché

Emendamento

(33) La Commissione dovrebbe emanare orientamenti ***dettagliati*** per agevolare l'attuazione del divieto da parte degli operatori economici e delle autorità competenti. Tali orientamenti dovrebbero includere indicazioni relative al dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato, ***in particolare per tutti gli operatori economici che non rientrano nell'ambito di applicazione della [direttiva 20XX/XX/UE relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità] dal momento che non avranno l'obbligo di adempiere agli obblighi vincolanti in materia di dovere di diligenza***, e informazioni complementari per le autorità competenti ai fini dell'attuazione del divieto. ***Gli orientamenti per gli operatori economici che non rientrano nell'ambito di applicazione della suddetta direttiva dovrebbero concentrarsi in particolare sulla conformità nei casi in cui tali operatori economici si trovino ad affrontare l'inversione dell'onere della prova a seguito di atti delegati adottati dalla Commissione in materia di lavoro***

altre fonti di informazione indipendenti e verificabili.

forzato imposto dalle autorità statali. Le indicazioni relative al dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato dovrebbero basarsi sul documento "Orientamenti per le imprese dell'UE in materia di dovere di diligenza per affrontare il rischio del lavoro forzato nelle loro operazioni e catene di approvvigionamento", pubblicato dalla Commissione e dal Servizio europeo per l'azione esterna nel luglio 2021. Gli orientamenti dovrebbero essere coerenti con gli altri orientamenti della Commissione in materia e con gli orientamenti delle organizzazioni internazionali pertinenti. ***Gli orientamenti dovrebbero fornire raccomandazioni mirate per i diversi settori di attività, tenendo conto delle specificità delle attività e delle rispettive catene di approvvigionamento.*** Per l'individuazione degli indicatori di rischio dovrebbero essere prese in considerazione le relazioni di organizzazioni internazionali, in particolare l'OIL, nonché altre fonti di informazione indipendenti e verificabili.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Considerando 34

Testo della Commissione

(34) Le decisioni delle autorità competenti che accertano una violazione del divieto dovrebbero essere comunicate alle autorità doganali, le quali dovrebbero mirare a identificare il prodotto in questione tra quelli dichiarati per l'immissione in libera pratica o l'esportazione. Le autorità competenti dovrebbero essere responsabili dell'applicazione generale del divieto per quanto riguarda il mercato interno e i prodotti che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono. Poiché il lavoro forzato fa parte del processo di fabbricazione e non lascia traccia sul prodotto, e dato che il regolamento (UE)

Emendamento

(34) Le decisioni ***della Commissione*** o delle autorità competenti che accertano una violazione del divieto dovrebbero essere comunicate alle autorità doganali, le quali dovrebbero mirare a identificare il prodotto in questione tra quelli dichiarati per l'immissione in libera pratica o l'esportazione. ***La Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità doganali dispongano di risorse sufficienti per effettuare tali controlli. La Commissione e*** le autorità competenti dovrebbero essere responsabili dell'applicazione generale del divieto per quanto riguarda il mercato interno e i

2019/1020 riguarda solo i prodotti ottenuti attraverso un processo di fabbricazione e il suo ambito di applicazione è limitato all'immissione in libera pratica, le autorità doganali non sarebbero in grado di agire autonomamente a norma del regolamento (UE) 2019/1020 per l'applicazione e l'esecuzione del divieto. L'organizzazione specifica dei controlli di ciascuno Stato membro dovrebbe lasciare impregiudicati il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³² e le sue disposizioni generali sui poteri di controllo e di vigilanza delle autorità doganali.

³² Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione) (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

prodotti che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono. Poiché il lavoro forzato fa parte del processo di fabbricazione e non lascia traccia sul prodotto, e dato che il regolamento (UE) 2019/1020 riguarda solo i prodotti ottenuti attraverso un processo di fabbricazione e il suo ambito di applicazione è limitato all'immissione in libera pratica, le autorità doganali non sarebbero in grado di agire autonomamente a norma del regolamento (UE) 2019/1020 per l'applicazione e l'esecuzione del divieto. L'organizzazione specifica dei controlli di ciascuno Stato membro dovrebbe lasciare impregiudicati il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³² e le sue disposizioni generali sui poteri di controllo e di vigilanza delle autorità doganali.

³² Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione) (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

Emendamento 36

Proposta di regolamento Considerando 35

Testo della Commissione

(35) Le informazioni attualmente messe a disposizione delle autorità doganali dagli operatori economici comprendono solo informazioni generali sui prodotti, ma mancano informazioni sul fabbricante o sul produttore e sui fornitori del prodotto, nonché informazioni specifiche sui prodotti. Affinché le autorità doganali possano identificare i prodotti che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono e che possono violare il regolamento, e che dovrebbero pertanto essere fermati alle frontiere esterne dell'UE, gli operatori economici dovrebbero

Emendamento

(35) Le informazioni attualmente messe a disposizione delle autorità doganali dagli operatori economici comprendono solo informazioni generali sui prodotti, ma mancano informazioni sul fabbricante o sul produttore e sui fornitori del prodotto, nonché informazioni specifiche sui prodotti. Affinché le autorità doganali possano identificare i prodotti che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono e che possono violare il regolamento, e che dovrebbero pertanto essere fermati alle frontiere esterne dell'UE, gli operatori economici dovrebbero trasmettere alle autorità doganali

trasmettere alle autorità doganali informazioni che consentano di associare una decisione delle autorità competenti al prodotto in questione. Dovrebbero essere incluse informazioni sul fabbricante o sul produttore e sui fornitori del prodotto, nonché qualsiasi altra informazione sul prodotto stesso. A tal fine, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati che identifichino i prodotti per i quali tali informazioni dovrebbero essere fornite utilizzando, tra l'altro, la banca dati istituita a norma del presente regolamento nonché le informazioni e le decisioni delle autorità competenti codificate nel sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 ("ICSMS"). Inoltre alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare gli atti di esecuzione necessari per specificare le informazioni che gli operatori economici devono mettere a disposizione delle dogane. Tali informazioni dovrebbero comprendere la descrizione, il nome o il marchio del prodotto, i requisiti specifici previsti dalla legislazione dell'Unione per l'identificazione del prodotto (ad esempio tipo, riferimento, modello, lotto o numero di serie apposto sul prodotto o riportato sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto, oppure un identificativo unico del passaporto digitale del prodotto), nonché informazioni sul fabbricante o sul produttore e sui fornitori del prodotto, compresi per ciascuno di essi il loro nome, la loro denominazione commerciale o il loro marchio registrato, i loro recapiti, il loro numero di identificazione unico nel paese in cui sono stabiliti e, se disponibile, il loro numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI). Il riesame del codice doganale dell'Unione prenderà in considerazione l'introduzione nella normativa doganale delle informazioni che gli operatori economici devono mettere a disposizione delle dogane ai fini dell'applicazione del presente regolamento e, più in generale, per rafforzare la trasparenza della catena di approvvigionamento.

informazioni che consentano di associare una decisione *della Commissione o* delle autorità competenti al prodotto in questione. Dovrebbero essere incluse informazioni sul fabbricante o sul produttore e sui fornitori del prodotto, nonché qualsiasi altra informazione sul prodotto stesso. A tal fine, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati che identifichino i prodotti per i quali tali informazioni dovrebbero essere fornite utilizzando, tra l'altro, la banca dati istituita a norma del presente regolamento nonché le informazioni e le decisioni delle autorità competenti codificate nel sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 ("ICSMS"). Inoltre alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare gli atti di esecuzione necessari per specificare le informazioni che gli operatori economici devono mettere a disposizione delle dogane. Tali informazioni dovrebbero comprendere la descrizione, il nome o il marchio del prodotto, i requisiti specifici previsti dalla legislazione dell'Unione per l'identificazione del prodotto (ad esempio tipo, riferimento, modello, lotto o numero di serie apposto sul prodotto o riportato sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto, oppure un identificativo unico del passaporto digitale del prodotto), nonché informazioni sul fabbricante o sul produttore e sui fornitori del prodotto, compresi per ciascuno di essi il loro nome, la loro denominazione commerciale o il loro marchio registrato, i loro recapiti, il loro numero di identificazione unico nel paese in cui sono stabiliti e, se disponibile, il loro numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI). Il riesame del codice doganale dell'Unione prenderà in considerazione l'introduzione nella normativa doganale delle informazioni che gli operatori economici devono mettere a disposizione delle dogane ai fini dell'applicazione del presente regolamento e, più in generale, per rafforzare la trasparenza della catena di approvvigionamento. ***Inoltre la Commissione dovrebbe fornire orientamenti e offrire sostegno agli operatori economici, in particolare le PMI, in merito alle modalità di***

Emendamento 37

Proposta di regolamento Considerando 36

Testo della Commissione

(36) Le autorità doganali che identificano un prodotto che può essere oggetto di una decisione comunicata dalle autorità competenti che accerta una violazione del divieto dovrebbero sospendere l'immissione di tale prodotto e informare immediatamente le autorità competenti. Le autorità competenti dovrebbero giungere entro un termine ragionevole a una conclusione sul caso loro notificato dalle autorità doganali, confermando o negando che il prodotto in questione sia oggetto di una decisione. Se necessario, le autorità competenti dovrebbero essere autorizzate a chiedere il mantenimento della sospensione dell'immissione. In mancanza di una conclusione da parte delle autorità competenti entro il termine specificato, le autorità doganali dovrebbero immettere i prodotti se sono rispettate tutte le altre prescrizioni e formalità applicabili. In generale, neppure l'immissione in libera pratica o l'esportazione dovrebbe essere considerata una prova di conformità al diritto dell'Unione, in quanto detta immissione non include necessariamente un controllo completo di tale conformità.

Emendamento

(36) Le autorità doganali che identificano un prodotto che può essere oggetto di una decisione comunicata **dalla Commissione o** dalle autorità competenti che accerta una violazione del divieto dovrebbero sospendere l'immissione di tale prodotto e informare immediatamente le autorità competenti. **La Commissione o** le autorità competenti dovrebbero giungere entro un termine ragionevole a una conclusione sul caso loro notificato dalle autorità doganali, confermando o negando che il prodotto in questione sia oggetto di una decisione. Se necessario **e debitamente giustificato, la Commissione o** le autorità competenti dovrebbero essere autorizzate a chiedere il mantenimento della sospensione dell'immissione, **tenendo conto del potenziale danno per l'operatore economico**. In mancanza di una conclusione da parte delle autorità competenti entro il termine specificato, le autorità doganali dovrebbero immettere i prodotti se sono rispettate tutte le altre prescrizioni e formalità applicabili. In generale, neppure l'immissione in libera pratica o l'esportazione dovrebbe essere considerata una prova di conformità al diritto dell'Unione, in quanto detta immissione non include necessariamente un controllo completo di tale conformità.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Considerando 37

Testo della Commissione

(37) Se concludono che un prodotto

Emendamento

(37) Se concludono che un prodotto

corrisponde a una decisione che accerta una violazione del divieto, le autorità competenti dovrebbero informare immediatamente le autorità doganali, che dovrebbero rifiutare l'immissione in libera pratica o l'esportazione del prodotto in questione. Il prodotto dovrebbe essere distrutto, reso inutilizzabile o altrimenti smaltito conformemente al diritto nazionale coerente con il diritto dell'Unione, compresa la legislazione in materia di gestione dei rifiuti, che esclude la riesportazione nel caso di merci non unionali.

corrisponde a una decisione che accerta una violazione del divieto, **la Commissione o** le autorità competenti dovrebbero informare immediatamente le autorità doganali, che dovrebbero rifiutare l'immissione in libera pratica o l'esportazione del prodotto in questione. **Se deperibile**, il prodotto dovrebbe essere **donato per scopi di beneficenza o di interesse pubblico**. **Se non è deperibile, tale prodotto dovrebbe essere riciclato, e se ciò non è possibile**, dovrebbe essere distrutto, reso inutilizzabile o altrimenti smaltito conformemente al diritto nazionale coerente con il diritto dell'Unione, compresa la legislazione in materia di gestione dei rifiuti, che esclude la riesportazione nel caso di merci non unionali.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(37 bis) È auspicabile che la Commissione tenga in debita considerazione il rischio di disimpegno da parte degli operatori economici che sono collegati a prodotti o regioni presenti nella banca dati o il cui prodotto è stato ritirato dal mercato dell'Unione, nonché le conseguenze sui lavoratori interessati. Pertanto, la Commissione dovrebbe, se del caso, sostenere gli operatori economici nell'adozione e attuazione di misure idonee ed efficaci per porre fine al lavoro forzato. Un disimpegno responsabile comporta, come minimo, il rispetto dei contratti collettivi e l'articolazione delle misure di attivazione dei livelli successivi di intervento.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Considerando 39

Testo della Commissione

(39) L'applicazione uniforme del divieto per quanto riguarda i prodotti che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono può essere conseguita solo attraverso lo scambio sistematico di informazioni e la collaborazione tra le autorità competenti, le autorità doganali e la Commissione.

Emendamento

(39) L'applicazione uniforme del divieto per quanto riguarda i prodotti che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono può essere conseguita solo attraverso lo scambio sistematico di informazioni e la collaborazione tra le autorità competenti, le autorità doganali e la Commissione. ***Tale collaborazione dovrebbe essere coordinata dalla Commissione.***

Emendamento 41

**Proposta di regolamento
Considerando 42 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(42 bis) Riconoscendo l'evoluzione in corso della tecnologia di tracciabilità per facilitare il monitoraggio delle catene di approvvigionamento, la Commissione dovrebbe sostenere gli operatori economici nell'adozione di tale tecnologia, anche mediante un'assistenza finanziaria e tecnica.

Emendamento 42

**Proposta di regolamento
Considerando 44**

Testo della Commissione

Emendamento

(44) Per garantire un'applicazione efficace del divieto è necessario istituire una rete con lo scopo di agevolare un coordinamento e una cooperazione strutturati tra le autorità competenti degli Stati membri e, se del caso, gli esperti delle autorità doganali ***e la Commissione***. Tale rete dovrebbe inoltre mirare alla razionalizzazione delle pratiche delle autorità competenti all'interno dell'Unione che agevolano la realizzazione di attività congiunte di applicazione da parte degli Stati membri, comprese le indagini

(44) Per garantire un'applicazione efficace del divieto è necessario istituire una rete, ***coordinata dalla Commissione***, con lo scopo di agevolare un coordinamento e una cooperazione strutturati tra ***la Commissione***, le autorità competenti degli Stati membri e, se del caso, gli esperti delle autorità doganali. Tale rete dovrebbe inoltre mirare alla razionalizzazione delle pratiche delle autorità competenti all'interno dell'Unione che agevolano la realizzazione di attività congiunte di applicazione da parte degli Stati membri, comprese le indagini congiunte,

congiunte. *Tale* struttura di sostegno amministrativo dovrebbe consentire di mettere in comune le risorse e di mantenere un sistema di comunicazione e informazione tra gli Stati membri e la Commissione, contribuendo in tal modo a rafforzare l'applicazione del divieto.

agevolano le attività di sviluppo delle capacità, come l'organizzazione di programmi di formazione per le autorità competenti e altri portatori di interessi pertinenti, promuovono gli scambi di personale tra autorità competenti e, se del caso, con le autorità dei paesi terzi partner o con organizzazioni internazionali, prestano assistenza nell'organizzazione di campagne di informazione e di programmi di visite reciproche volontarie tra le autorità competenti, coinvolgono e agevolano le rappresentanze diplomatiche dell'Unione per contribuire agli sforzi di raccolta delle informazioni di cui al presente regolamento. La struttura di sostegno amministrativo, che deve essere messa a disposizione dalla Commissione, dovrebbe consentire di mettere in comune le risorse e di mantenere un sistema di comunicazione e informazione tra gli Stati membri e la Commissione, contribuendo in tal modo a rafforzare l'applicazione del divieto.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Considerando 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(44 bis) *È opportuno che la Commissione garantisca l'applicazione efficace e uniforme del presente regolamento e, a tal fine, sostenga e incoraggi la cooperazione tra le autorità di contrasto attraverso la rete.*

Emendamento 44

Proposta di regolamento Considerando 45

Testo della Commissione

Emendamento

(45) Poiché il lavoro forzato è un problema globale e date le interconnessioni delle catene *del valore* globali, è necessario promuovere

(45) Poiché il lavoro forzato è un problema globale e date le interconnessioni delle catene *di approvvigionamento* globali, è necessario

la cooperazione internazionale contro il lavoro forzato, il che migliorerebbe anche l'efficienza dell'applicazione e dell'esecuzione del divieto. La Commissione dovrebbe cooperare adeguatamente e scambiare informazioni con le autorità dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali per migliorare l'efficace attuazione del divieto. La cooperazione internazionale con le autorità dei paesi terzi dovrebbe svolgersi in modo strutturato nell'ambito delle strutture di dialogo esistenti, ad esempio i dialoghi sui diritti umani con i paesi terzi, o, se necessario, di strutture specifiche che saranno create ad hoc.

promuovere la cooperazione internazionale contro il lavoro forzato, il che migliorerebbe anche l'efficienza dell'applicazione e dell'esecuzione del divieto. La Commissione dovrebbe cooperare adeguatamente e scambiare informazioni con le autorità dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali, ***nonché con altri attori***, per migliorare l'efficace attuazione del divieto. La cooperazione internazionale con le autorità dei paesi terzi dovrebbe svolgersi in modo strutturato nell'ambito delle strutture di dialogo esistenti, ad esempio i dialoghi sui diritti umani con i paesi terzi, o, se necessario, di strutture specifiche che saranno create ad hoc. ***Le strutture di dialogo esistenti con i paesi terzi comprendono le (sotto)commissioni per il commercio e lo sviluppo sostenibile negli accordi commerciali o il dialogo previsto nell'ambito del sistema di preferenze generalizzate. La Commissione dovrebbe garantire la coerenza e le sinergie tra le pertinenti politiche esterne, in particolare la cooperazione allo sviluppo e i progetti incentrati sull'eliminazione del lavoro forzato, e dovrebbe altresì promuovere la creazione di un contesto favorevole nei paesi terzi atto a promuovere e tutelare i diritti umani, tra cui lo sviluppo di capacità per sostenere i lavoratori e le comunità locali nel loro impegno a eliminare il lavoro forzato dalle catene di approvvigionamento globali. Inoltre, la Commissione dovrebbe intrattenere contatti regolari e collaborare in particolare con i paesi che dispongono di una legislazione analoga per condividere informazioni sui prodotti o sulle regioni a rischio, nonché sulle migliori prassi per porre fine al lavoro forzato. È auspicabile che le delegazioni dell'UE svolgano un ruolo importante al momento di diffondere informazioni sul presente regolamento e rendano più semplice per soggetti terzi nei paesi extra UE fornire informazioni sull'esistenza del lavoro forzato in relazione a un determinato prodotto.***

Emendamento 45

Proposta di regolamento Considerando 48 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(48 bis) *Per garantire sanzioni efficaci ed eque ed evitare un approccio distorto alle sanzioni nel mercato interno, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. La Commissione dovrebbe definire il metodo di calcolo delle sanzioni pecuniarie e le soglie applicabili, stabilire dove devono essere utilizzate e specificare le circostanze attenuanti e aggravanti per orientare gli Stati membri nella definizione dei loro regimi sanzionatori.*

Emendamento 46

Proposta di regolamento Considerando 48 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(48 ter) *La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione del presente regolamento alla luce dell'obiettivo perseguito e dovrebbe trasmettere una relazione al riguardo al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Nella relazione si dovrebbe valutare se il presente regolamento abbia conseguito i suoi obiettivi, in particolare per quanto riguarda la riduzione del numero di prodotti sul mercato dell'Unione ottenuti con il lavoro forzato, il miglioramento della cooperazione tra le autorità competenti e l'intensificazione dei controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione, l'impatto sulle imprese delle procedure amministrative, i costi di conformità, l'incidenza sul commercio e sulla competitività delle imprese che operano nel mercato interno, l'allineamento ad altre pertinenti normative dell'Unione, il contributo al contrasto del lavoro forzato a livello mondiale, nonché il rapporto costi-benefici e*

l'efficacia complessivi.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento stabilisce norme che vietano agli operatori economici di immettere e mettere a disposizione sul mercato dell'Unione o di esportare dal mercato dell'Unione prodotti ottenuti con il lavoro forzato.

Emendamento

1. Il presente regolamento stabilisce norme che vietano agli operatori economici di immettere e mettere a disposizione sul mercato dell'Unione o di esportare dal mercato dell'Unione prodotti ottenuti con il lavoro forzato **e contribuisce a combattere questo tipo di lavoro.**

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) "lavoro forzato": **il lavoro forzato** o **obbligatorio** quale **definito** all'articolo 2 della convenzione sul lavoro forzato del 1930 (n. 29) dell'Organizzazione internazionale del lavoro, compreso il lavoro minorile forzato;

Emendamento

a) "lavoro forzato": **qualsiasi** lavoro o **servizio estorto a una persona sotto minaccia di eventuale punizione e per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente conformemente** all'articolo 2 della convenzione sul lavoro forzato del 1930 (n. 29) dell'Organizzazione internazionale del lavoro, compreso il lavoro minorile forzato **e che può verificarsi lungo la catena del valore;**

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) "lavoro forzato imposto dalle autorità statali": il ricorso al lavoro forzato **quale descritto** all'articolo 1 della convenzione sull'abolizione del lavoro forzato del 1957

Emendamento

b) "lavoro forzato imposto dalle autorità statali": il ricorso al lavoro forzato:

(n. 105) dell'Organizzazione internazionale del lavoro;

- i) come mezzo di coercizione politica o di educazione o come punizione per aver avuto o espresso opinioni o pareri politici ideologicamente contrari all'ordine politico, sociale o economico costituito;*
- ii) come metodo per mobilitare e utilizzare la manodopera a fini di sviluppo economico;*
- iii) come strumento di disciplina del lavoro;*
- iv) come punizione per aver aderito a scioperi;*
- v) come misura di discriminazione razziale, sociale, nazionale o religiosa;*

quale definito all'articolo 1 della convenzione sull'abolizione del lavoro forzato del 1957 (n. 105) dell'Organizzazione internazionale del lavoro;

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera b bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) "riparazione": sia il processo di riparazione delle vittime del lavoro forzato per un'incidenza negativa sui diritti umani, sia i risultati sostanziali che possono neutralizzare o compensare l'incidenza negativa del lavoro forzato, quali scuse pubbliche, restituzione, riabilitazione, risarcimento, contributo alle indagini e rispetto delle misure adottate dalle autorità pubbliche competenti, nonché prevenzione di danni aggiuntivi;

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera g bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) "catena di approvvigionamento": le attività dei partner commerciali a monte della società connesse all'estrazione, alla raccolta, alla produzione o alla fabbricazione di un prodotto, tra cui la lavorazione o trasformazione legata al prodotto in qualsiasi fase di tali attività;

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera m bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

m bis) "utente finale": qualsiasi persona fisica o giuridica, residente o stabilita nell'Unione, alla quale un prodotto è stato messo a disposizione in quanto consumatore, al di fuori di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, o in quanto utente finale professionale nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali;

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera n

Testo della Commissione

Emendamento

n) "sospetto fondato": un motivo fondato, basato su informazioni oggettive e verificabili, che induce le autorità competenti a sospettare che i prodotti siano stati probabilmente ottenuti con il lavoro forzato;

n) "sospetto fondato": un motivo fondato, basato su informazioni oggettive, **fattuali** e verificabili, che induce le autorità competenti a sospettare che i prodotti siano stati probabilmente ottenuti con il lavoro forzato;

Emendamento 54

Proposta di regolamento CAPO II – titolo

Testo della Commissione

Indagini e decisioni delle autorità competenti

Emendamento

Indagini e decisioni delle autorità competenti **e della Commissione**

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Nel valutare la probabilità che gli operatori economici abbiano violato l'articolo 3 le autorità competenti seguono un approccio basato sul rischio. Tale valutazione si basa su tutte le informazioni pertinenti a loro disposizione, comprese le informazioni seguenti:

Emendamento

1. Nel valutare la probabilità che gli operatori economici abbiano violato l'articolo 3 **la Commissione e** le autorità competenti seguono un approccio basato sul rischio. Tale valutazione si basa su tutte le informazioni pertinenti, **fattuali e verificabili** a loro disposizione, comprese le informazioni seguenti:

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) gli indicatori di rischio e altre informazioni a norma dell'articolo 23, **lettere b) e c)**;

Emendamento

b) gli indicatori di rischio e altre informazioni a norma dell'articolo 23, **lettera b)**;

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) le informazioni richieste dall'autorità competente ad altre autorità pertinenti, se necessario, in merito al fatto che gli operatori economici sottoposti a valutazione siano soggetti o meno al dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato e lo esercitino

Emendamento

e) le informazioni richieste **dalla Commissione o** dall'autorità competente ad altre autorità pertinenti, se necessario, in merito al fatto che gli operatori economici sottoposti a valutazione siano soggetti o meno al dovere di diligenza in relazione al

conformemente alla legislazione applicabile dell'Unione o degli Stati membri che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza e trasparenza per quanto riguarda il lavoro forzato.

lavoro forzato e lo esercitino conformemente alla legislazione applicabile dell'Unione o degli Stati membri che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza e trasparenza per quanto riguarda il lavoro forzato.

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) qualsiasi questione derivante da una consultazione significativa con i portatori d'interesse in questione.

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nella loro valutazione della probabilità che gli operatori economici abbiano violato l'articolo 3, le autorità competenti si concentrano sugli operatori economici coinvolti nelle fasi della catena *del valore* il più possibile vicine a dove è probabile che sussista il rischio di lavoro forzato e tengono conto delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici, della quantità di prodotti interessati, nonché dell'entità del presunto lavoro forzato.

2. Nella loro valutazione della probabilità che gli operatori economici abbiano violato l'articolo 3, **la Commissione e** le autorità competenti si concentrano sugli operatori economici **e sui fornitori dei prodotti in questione** coinvolti nelle fasi della catena **di approvvigionamento** il più possibile vicine a dove è probabile che sussista il rischio di lavoro forzato e tengono conto delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici, della **percentuale della componente di lavoro forzato nel prodotto finale, della** quantità di prodotti interessati, nonché dell'entità del presunto lavoro forzato **e dell'ipotesi che sussista il rischio di lavoro forzato imposto dallo Stato.**

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Il diritto dell'operatore economico di essere ascoltato è rispettato in ogni fase del processo.

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. Prima di avviare un'indagine a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, l'autorità competente chiede agli operatori economici sottoposti a valutazione informazioni sulle misure adottate per individuare, prevenire, attenuare o far cessare i rischi di lavoro forzato nelle loro attività e nelle catene **del valore** cui partecipano in relazione ai prodotti oggetto della valutazione, anche sulla base di uno qualsiasi degli elementi seguenti:

Emendamento

3. Prima di avviare un'indagine a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, **la Commissione o** l'autorità competente chiede agli operatori economici sottoposti a valutazione **e ai fornitori dei prodotti in questione** informazioni sulle misure adottate per individuare, prevenire, attenuare o far cessare i rischi di lavoro forzato **e porre rimedio ai casi di lavoro forzato** nelle loro attività e nelle catene **di approvvigionamento** cui partecipano in relazione ai prodotti oggetto della valutazione, anche sulla base di uno qualsiasi degli elementi seguenti:

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) gli orientamenti o le raccomandazioni in materia di dovere di diligenza dell'ONU, dell'OIL, dell'OCSE o di altre organizzazioni internazionali pertinenti;

Emendamento

c) gli orientamenti o le raccomandazioni in materia di dovere di diligenza dell'ONU, dell'OIL, dell'OCSE o di altre organizzazioni internazionali pertinenti, **nonché delle parti sociali, in particolare le linee guida e le raccomandazioni relative alle zone geografiche, ai siti di produzione e alle attività economiche in taluni ambiti di zone specifiche con pratiche sistematiche e diffuse di lavoro forzato;**

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione e le autorità competenti possono chiedere informazioni su tali azioni ad altri portatori di interessi pertinenti, comprese le persone o le associazioni che hanno presentato informazioni pertinenti a norma dell'articolo 10 e qualsiasi altro portatore di interessi che si occupa dei prodotti o delle regioni connessi alla valutazione, nonché alle rappresentanze diplomatiche dell'Unione nei paesi terzi interessati.

Emendamento 64

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Fatto salvo il paragrafo 2 bis, la Commissione e le autorità competenti possono astenersi dal chiedere informazioni all'operatore economico e ai fornitori di prodotti interessati se hanno fondati motivi di ritenere, sulla base di informazioni oggettive, che esse rappresentino un rischio per l'indagine.

Emendamento 65

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli operatori economici rispondono alla richiesta dell'autorità competente di cui al paragrafo 3 entro **15** giorni lavorativi dal giorno in cui hanno ricevuto tale richiesta. Gli operatori economici possono fornire alle

4. Gli operatori economici *e i fornitori dei prodotti in questione* rispondono alla richiesta *della Commissione o* dell'autorità competente di cui al paragrafo 3 entro **30** giorni lavorativi dal giorno in cui hanno

autorità competenti qualsiasi altra informazione che ritengano utile ai fini del presente articolo.

ricevuto tale richiesta. Gli operatori economici possono fornire *alla Commissione o* alle autorità competenti qualsiasi altra informazione che ritengano utile ai fini del presente articolo.

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle informazioni presentate dagli operatori economici a norma del paragrafo 4, le autorità competenti concludono la fase preliminare dell'indagine volta a stabilire se vi sia un sospetto fondato di violazione dell'articolo 3 sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1 e delle informazioni presentate dagli operatori economici a norma del paragrafo 4.

Emendamento

5. Entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle informazioni presentate dagli operatori economici *e dai fornitori dei prodotti in questione* a norma del paragrafo 4, *la Commissione o* le autorità competenti concludono la fase preliminare dell'indagine volta a stabilire se vi sia un sospetto fondato di violazione dell'articolo 3 sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1 e delle informazioni presentate dagli operatori economici *e dei fornitori dei prodotti in questione* a norma del paragrafo 4.

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. In deroga al paragrafo 5, la Commissione o le autorità competenti possono stabilire che vi è un sospetto fondato sulla base di qualsiasi altro dato disponibile, qualora non sia stato possibile raccogliere informazioni e prove a norma del paragrafo 4, o qualora le autorità competenti o la Commissione si siano astenute dal chiedere tali informazioni a norma del paragrafo 3 bis.

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Se l'operatore economico dimostra di esercitare il dovere di diligenza sulla base dell'impatto individuato del lavoro forzato nella sua catena di approvvigionamento e se adotta e attua misure adeguate ed efficaci per far cessare il lavoro forzato in un breve periodo di tempo, l'autorità competente ne tiene debitamente conto.

Emendamento

soppresso

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Le autorità competenti non avviano un'indagine a norma dell'articolo 5 e ne informano gli operatori economici sottoposti a valutazione se, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1 e delle informazioni presentate dagli operatori economici a norma del paragrafo 4, ritengono che non vi sia alcun sospetto fondato di violazione dell'articolo 3, ad esempio in virtù, ma non solo, di un'applicazione della legislazione, degli orientamenti, delle raccomandazioni applicabili o di qualsiasi altro dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato di cui al paragrafo 3 tale da attenuare, prevenire e far cessare il rischio di lavoro forzato.

Emendamento

7. **La Commissione o** le autorità competenti non avviano un'indagine a norma dell'articolo 5 e ne informano gli operatori economici sottoposti a valutazione se, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1 e delle informazioni presentate dagli operatori economici a norma del paragrafo 4, ritengono che non vi sia alcun sospetto fondato di violazione dell'articolo 3 **o che le ragioni che hanno motivato l'esistenza di un sospetto fondato siano state eliminate**, ad esempio in virtù, ma non solo, di un'applicazione della legislazione, degli orientamenti, delle raccomandazioni applicabili o di qualsiasi altro dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato di cui al paragrafo 3 tale da attenuare, prevenire e far cessare il rischio di lavoro forzato.

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le autorità competenti che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, stabiliscono che vi è un sospetto fondato di violazione dell'articolo 3 decidono di avviare un'indagine sui prodotti e sugli operatori economici interessati.

Emendamento

1. La Commissione o le autorità competenti che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, o in base alle informazioni contenute nell'atto delegato di cui all'articolo 11 bis, stabiliscono che vi è un sospetto fondato di violazione dell'articolo 3 decidono di avviare un'indagine sui prodotti e sugli operatori economici interessati.

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Le autorità competenti che avviano un'indagine a norma del paragrafo 1 informano gli operatori economici oggetto dell'indagine, entro **tre** giorni lavorativi dalla data della decisione di avviare tale indagine, in merito a quanto segue:

Emendamento

2. **La Commissione o** le autorità competenti che avviano un'indagine a norma del paragrafo 1 informano gli operatori economici oggetto dell'indagine, entro **due** giorni lavorativi dalla data della decisione di avviare tale indagine, in merito a quanto segue:

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) la possibilità per gli operatori economici di presentare qualsiasi altro documento o informazione all'autorità competente e la data entro la quale tali informazioni devono essere presentate.

Emendamento

d) la possibilità per gli operatori economici di presentare qualsiasi altro documento o informazione all'autorità competente **o alla Commissione** e la data entro la quale tali informazioni devono essere presentate.

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuovo)

d bis) l'obbligo per l'operatore economico di dimostrare che l'articolo 3 non è stato violato per quanto riguarda i prodotti provenienti dalle zone geografiche e dai settori economici elencati nell'atto delegato adottato in conformità dell'articolo 11 bis.

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. Su richiesta delle autorità competenti, gli operatori economici oggetto dell'indagine trasmettono a tali autorità competenti tutte le informazioni pertinenti e necessarie per l'indagine, comprese le informazioni che identificano i prodotti oggetto dell'indagine, il fabbricante o il produttore di tali prodotti e i fornitori del prodotto. Nel richiedere tali informazioni, le autorità competenti, nella misura del possibile:

Emendamento

3. Su richiesta ***della Commissione o*** delle autorità competenti, gli operatori economici oggetto dell'indagine ***e i fornitori del prodotto in questione*** trasmettono ***alla Commissione o*** a tali autorità competenti tutte le informazioni pertinenti e necessarie per l'indagine, comprese le informazioni che identificano i prodotti oggetto dell'indagine, il fabbricante o il produttore di tali prodotti e i fornitori del prodotto. Nel richiedere tali informazioni, ***la Commissione o*** le autorità competenti, nella misura del possibile:

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) danno priorità agli operatori economici oggetto dell'indagine coinvolti nelle fasi della catena ***del valore*** il più possibile vicine a dove ***sussiste*** il probabile ***rischio di*** lavoro forzato; e

Emendamento

a) ***dopo aver individuato le responsabilità individuali, lungo la catena di approvvigionamento, dei diversi fornitori di prodotti fino al livello in cui ha luogo il lavoro forzato,*** danno priorità agli operatori economici oggetto dell'indagine ***e ai fornitori del prodotto in questione*** coinvolti nelle fasi della catena

di approvvigionamento il più possibile vicine a dove *ha luogo* il probabile lavoro forzato *e che hanno maggiore influenza per prevenire, attenuare e far cessare il lavoro forzato e per porvi rimedio*; e

Emendamento 76

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) tengono conto delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici, della quantità di prodotti interessati, nonché dell'entità del presunto lavoro forzato.

Emendamento

b) tengono conto delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici, *in particolare se l'operatore è una PMI*, della quantità di prodotti interessati, *della complessità della catena di approvvigionamento*, nonché dell'entità del presunto lavoro forzato.

Emendamento 77

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli operatori economici presentano le informazioni entro **15** giorni lavorativi dalla richiesta di cui al paragrafo 3 o trasmettono una richiesta motivata di proroga di tale termine.

Emendamento

4. Gli operatori economici *e i fornitori del prodotto in questione* presentano le informazioni entro **30** giorni lavorativi dalla richiesta di cui al paragrafo 3 o trasmettono una richiesta motivata di proroga di tale termine.

Emendamento 78

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Nel decidere i termini di cui al presente articolo, le autorità competenti tengono conto delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori

Emendamento

5. Nel decidere i termini di cui al presente articolo, *la Commissione e* le autorità competenti tengono conto delle dimensioni e delle risorse economiche

economici interessati.

degli operatori economici interessati, **in particolare se l'operatore è una PMI.**

Emendamento 79

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Le autorità competenti possono effettuare tutti i controlli e le ispezioni necessari, comprese indagini nei paesi terzi, a condizione che gli operatori economici interessati diano il loro consenso e che il governo dello Stato membro o del paese terzo in cui devono svolgersi le ispezioni sia stato ufficialmente informato e non sollevi obiezioni.

Emendamento

6. **La Commissione e** le autorità competenti possono effettuare tutti i controlli e le ispezioni necessari, comprese indagini nei paesi terzi, a condizione che gli operatori economici interessati diano il loro consenso e che il governo dello Stato membro o del paese terzo in cui devono svolgersi le ispezioni sia stato ufficialmente informato e non sollevi obiezioni.

Emendamento 80

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. La Commissione e le autorità competenti possono chiedere alle rappresentanze diplomatiche dell'Unione nei paesi terzi interessati di fornire informazioni e sostegno.

Emendamento 81

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 ter. La Commissione e le autorità competenti possono chiedere informazioni pertinenti ad altri portatori di interessi.

Emendamento 82

Proposta di regolamento Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione

Decisioni delle autorità competenti

Emendamento

Decisioni delle autorità competenti *e della Commissione*

Emendamento 83

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro **un periodo di tempo ragionevole** dalla data di avvio dell'indagine a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, le autorità competenti valutano tutte le informazioni e le prove raccolte a norma degli articoli 4 e 5 e, su tale base, stabiliscono se l'articolo 3 è stato violato.

Emendamento

1. Entro **90 giorni lavorativi** dalla data di avvio dell'indagine a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, **a meno che non sia stata accettata una richiesta debitamente giustificata di proroga del termine di cui all'articolo 5, paragrafo 4, la Commissione o** le autorità competenti valutano tutte le informazioni e le prove raccolte a norma degli articoli 4 e 5 e, su tale base, stabiliscono se l'articolo 3 è stato violato.

Emendamento 84

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono stabilire che l'articolo 3 è stato violato sulla base di qualsiasi altro dato disponibile, qualora non sia stato possibile raccogliere informazioni e prove a norma dell'articolo 5, paragrafo 3 o paragrafo 6.

Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, **la Commissione o** le autorità competenti possono stabilire che l'articolo 3 è stato violato sulla base di qualsiasi altro dato disponibile, qualora non sia stato possibile raccogliere informazioni e prove a norma **dell'articolo 4, paragrafo 3, e** dell'articolo 5, paragrafo 3 o paragrafo 6.

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. In deroga al paragrafo 1, gli operatori economici dimostrano che l'articolo 3 non è stato violato nei casi riguardanti prodotti provenienti dalle zone geografiche e dai settori economici elencati nell'atto delegato adottato in conformità dell'articolo 11 bis.

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Qualora non siano in grado di stabilire che l'articolo 3 è stato violato, le autorità competenti decidono di chiudere l'indagine e ne informano l'operatore economico.

3. Qualora non siano in grado di stabilire che l'articolo 3 è stato violato, **la Commissione o** le autorità competenti decidono di chiudere l'indagine e ne informano l'operatore economico. **La decisione di chiudere l'indagine lascia impregiudicata l'adozione di una nuova decisione di avviare un'indagine a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, qualora la Commissione o l'autorità competente ricevano nuove informazioni a norma dell'articolo 4. Le indagini chiuse non compaiono nella banca dati.**

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

4. Qualora accertino una violazione dell'articolo 3, le autorità competenti adottano senza indugio una decisione contenente:

4. Qualora accertino una violazione dell'articolo 3, **la Commissione o** le autorità competenti adottano senza indugio una decisione contenente:

Emendamento 88

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) il divieto di immettere o mettere a disposizione sul mercato dell'Unione i prodotti in questione e di esportarli;

Emendamento

a) il divieto di immettere o mettere a disposizione sul mercato dell'Unione i prodotti ***o i componenti dei prodotti*** in questione e di esportarli;

Emendamento 89

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

b) l'ordine, rivolto agli operatori economici oggetto dell'indagine, di ritirare dal mercato dell'Unione i prodotti in questione che sono già stati immessi o messi a disposizione sul mercato;

Emendamento

b) l'ordine, rivolto agli operatori economici oggetto dell'indagine, di ritirare dal mercato dell'Unione i prodotti ***o i componenti dei prodotti*** in questione che sono già stati immessi o messi a disposizione sul mercato;

Emendamento 90

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

c) l'ordine, rivolto agli operatori economici oggetto dell'indagine, di smaltire i rispettivi prodotti conformemente al diritto nazionale coerente con il diritto dell'Unione.

Emendamento

c) l'ordine, rivolto agli operatori economici oggetto dell'indagine, di:

i) se i prodotti sono deperibili, donare i prodotti in questione a organizzazioni di beneficenza o a organizzazioni di interesse pubblico;

ii) se i prodotti non sono deperibili, riciclare i prodotti in questione;

iii) qualora non sia possibile ottemperare ai punti i) e ii), smaltire i

rispettivi prodotti conformemente al diritto nazionale coerente con il diritto dell'Unione.

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione

5. Se un operatore economico non si è conformato alla decisione di cui al paragrafo 4, le autorità competenti provvedono affinché siano intraprese tutte le azioni seguenti:

Emendamento

5. Se un operatore economico non si è conformato alla decisione di cui al paragrafo 4, **la Commissione o** le autorità competenti provvedono affinché siano intraprese tutte le azioni seguenti:

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione

c) qualsiasi prodotto rimasto presso l'operatore economico interessato sia smaltito conformemente al diritto nazionale coerente con il diritto dell'Unione, a spese dell'operatore economico.

Emendamento

c) qualsiasi prodotto rimasto presso l'operatore economico interessato sia:

i) donato a organizzazioni di beneficenza o a organizzazioni di interesse pubblico, se il prodotto è deperibile;

ii) riciclato, se il prodotto non è deperibile;

iii) smaltito conformemente al diritto nazionale coerente con il diritto dell'Unione, a spese dell'operatore economico, qualora non sia possibile ottemperare ai punti i) e ii).

Emendamento 93

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Se **gli operatori economici dimostrano alle** autorità competenti di essersi conformati alla decisione di cui al paragrafo 4 e di aver eliminato il lavoro forzato dalle loro attività o dalla loro catena di approvvigionamento in relazione ai prodotti in questione, le autorità competenti revocano la loro decisione per il futuro e informano gli operatori economici.

Emendamento

6. Se **la Commissione o le** autorità competenti **accertano che gli operatori economici hanno dimostrato** di essersi conformati alla decisione di cui al paragrafo 4 e di aver eliminato il lavoro forzato dalle loro attività o dalla loro catena di approvvigionamento in relazione ai prodotti in questione **e di aver posto rimedio ai relativi casi di lavoro forzato, la Commissione o** le autorità competenti revocano la loro decisione per il futuro e informano gli operatori economici.

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) i risultati dell'indagine e le informazioni su cui si fondano;

Emendamento

a) i risultati dell'indagine e le informazioni **e le prove** su cui si fondano;

Emendamento 95

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) un termine ragionevole entro il quale gli operatori economici devono conformarsi all'ordine, non inferiore a 30 giorni lavorativi e non superiore a quanto necessario per ritirare i rispettivi prodotti. Nel fissare tale termine, l'autorità competente tiene conto delle dimensioni e delle risorse economiche dell'operatore economico;

Emendamento

b) un termine ragionevole entro il quale gli operatori economici devono conformarsi all'ordine, non inferiore a 30 giorni lavorativi e non superiore a quanto necessario per ritirare i rispettivi prodotti. Nel fissare tale termine, **la Commissione o** l'autorità competente tiene conto delle dimensioni e delle risorse economiche dell'operatore economico, **in particolare se l'operatore è una PMI;**

Emendamento 96

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) tutte le informazioni pertinenti, in particolare quelle che consentono l'identificazione del prodotto al quale si applica la decisione, comprese le informazioni sul fabbricante *o* sul produttore e sui fornitori del prodotto;

Emendamento

c) tutte le informazioni pertinenti, in particolare quelle che consentono l'identificazione del prodotto al quale si applica la decisione, comprese le informazioni sul fabbricante, sul produttore, *sul sito di produzione* e sui fornitori del prodotto;

Emendamento 97

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le autorità competenti forniscono agli operatori economici interessati da una decisione adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, la possibilità di chiedere un riesame di tale decisione entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale decisione. Nel caso di merci deperibili, animali e piante, tale termine è di cinque giorni lavorativi. La domanda di riesame contiene informazioni che dimostrano che i prodotti sono immessi o messi a disposizione sul mercato o destinati all'esportazione conformemente all'articolo 3.

Emendamento

1. Le autorità competenti *e la Commissione* forniscono agli operatori economici interessati da una decisione adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, la possibilità di chiedere un riesame di tale decisione entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale decisione *e li informano in merito a tale possibilità*. Nel caso di merci deperibili, *inclusi i prodotti alimentari*, animali e piante, tale termine è di cinque giorni lavorativi. La domanda di riesame contiene informazioni che dimostrano che i prodotti sono immessi o messi a disposizione sul mercato o destinati all'esportazione conformemente all'articolo 3.

Emendamento 98

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Una domanda di riesame di una

Emendamento

2. Una domanda di riesame di una

decisione adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, contiene nuove informazioni che non erano state portate a conoscenza dell'autorità competente nel corso dell'indagine. La domanda di riesame ritarda l'esecuzione della decisione adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, fino a quando l'autorità competente non decide in merito alla domanda di riesame.

decisione adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, contiene nuove **sostanziali** informazioni che non erano state portate a conoscenza dell'autorità competente nel corso dell'indagine. La domanda di riesame ritarda l'esecuzione della decisione adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, fino a quando l'autorità competente **o la Commissione** non decide in merito alla domanda di riesame.

Emendamento 99

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'autorità competente decide in merito alla domanda di riesame entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda. Nel caso di merci deperibili, animali e piante, tale termine è di cinque giorni lavorativi.

Emendamento

3. L'autorità competente **o la Commissione** decide in merito alla domanda di riesame entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda. Nel caso di merci deperibili, animali e piante, tale termine è di cinque giorni lavorativi.

Emendamento 100

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Se un'autorità competente, tenuto conto delle nuove informazioni fornite dall'operatore economico a norma del paragrafo 1, ritiene di non poter stabilire che i prodotti sono stati immessi o messi a disposizione sul mercato o sono esportati in violazione dell'articolo 3, essa revoca la decisione adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 4.

Emendamento

4. Se un'autorità competente **o la Commissione**, tenuto conto delle nuove informazioni fornite dall'operatore economico a norma del paragrafo 1, ritiene di non poter stabilire che i prodotti sono stati immessi o messi a disposizione sul mercato o sono esportati in violazione dell'articolo 3, essa revoca la decisione adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, **e cancella la decisione dalla banca dati di cui all'articolo 11.**

Emendamento 101

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. L'autorità competente informa senza indugio **la Commissione e** le autorità competenti **degli altri Stati membri**, utilizzando il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, in merito a quanto segue:

Emendamento

1. **La Commissione e** l'autorità competente informa senza indugio le **altre** autorità competenti, utilizzando il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, in merito a quanto segue:

Emendamento 102

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera -a (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-a) qualsiasi decisione di avviare un'indagine preliminare di cui all'articolo 4, sulla base di una o più presentazioni di informazioni attraverso il meccanismo di cui all'articolo 10;

Emendamento 103

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera -a bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-a bis) l'esistenza di un sospetto fondato a seguito della fase preliminare delle indagini di cui all'articolo 4, paragrafo 5;

Emendamento 104

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) qualsiasi decisione di vietare

c) qualsiasi decisione di vietare

l'immissione e la messa a disposizione dei prodotti sul mercato e la loro esportazione, nonché di ordinare il ritiro dei prodotti già immessi o messi a disposizione sul mercato e il loro smaltimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4;

l'immissione e la messa a disposizione dei prodotti sul mercato e la loro esportazione, nonché di ordinare il ritiro dei prodotti già immessi o messi a disposizione sul mercato **e la loro donazione, il loro riciclaggio o** il loro smaltimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4;

Emendamento 105

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Qualsiasi decisione di cui all'articolo 6, paragrafi 4 e 6, è comunicata al pubblico dall'autorità competente che l'ha adottata o, qualora la decisione sia stata adottata dalla Commissione, dalla Commissione.

Emendamento 106

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le informazioni presentate **alle autorità competenti** da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica o di qualsiasi associazione priva di personalità giuridica in merito a presunte violazioni dell'articolo 3 comprendono informazioni sugli operatori economici o sui prodotti in questione e indicano i motivi a sostegno di quanto affermato.

1. Le informazioni presentate **alla Commissione o a un'autorità competente** da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica o di qualsiasi associazione priva di personalità giuridica in merito a presunte violazioni dell'articolo 3 comprendono informazioni sugli operatori economici o sui prodotti in questione e indicano i motivi a sostegno di quanto affermato. **Le informazioni presentate possono essere indirizzate a più di un'autorità competente.**

Emendamento 107

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La Commissione istituisce un meccanismo centralizzato dedicato per la presentazione delle informazioni a norma del paragrafo 1. Tale meccanismo è disponibile in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione ed è facile da usare e gratuito.

Emendamento 108

**Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Al fine di garantire condizioni uniformi per la presentazione delle informazioni, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono modelli per la presentazione delle informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29.

Emendamento 109

**Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'autorità competente informa quanto prima la persona o l'associazione di cui al paragrafo 1 in merito all'esito della valutazione di quanto comunicato.

2. ***La Commissione o*** l'autorità competente ***valuta le informazioni con diligenza e imparzialità e*** informa quanto prima la persona o l'associazione di cui al paragrafo 1 in merito all'esito della valutazione di quanto comunicato.

Emendamento 110

**Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

2 bis. Nei casi in cui vi sia un intervallo di tempo significativo tra la presentazione delle informazioni e l'esito della valutazione, la Commissione o le autorità competenti confermano a tale persona o associazione che, per quanto a loro conoscenza, la situazione non è cambiata in modo significativo.

Emendamento 111

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione si avvale di esperti esterni per fornire una banca dati indicativa, non esaustiva, **verificabile** e regolarmente aggiornata sui rischi del lavoro forzato in zone geografiche **specifiche** o in relazione a prodotti specifici, anche per quanto riguarda il lavoro forzato imposto dalle autorità statali. **La banca dati si basa sugli orientamenti di cui all'articolo 23, lettere a), b) e c), e sulle pertinenti fonti esterne di informazione facenti capo, tra l'altro, a organizzazioni internazionali e autorità di paesi terzi.**

Emendamento

1. La Commissione si avvale di esperti esterni per fornire una banca dati indicativa, non esaustiva, **basata su prove** e regolarmente aggiornata sui rischi del lavoro forzato in zone geografiche **o settori specifici** o in relazione a prodotti specifici, anche per quanto riguarda il lavoro forzato imposto dalle autorità statali.

Emendamento 112

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La banca dati si basa su informazioni indipendenti e verificabili, fra cui le relazioni di organizzazioni internazionali, in particolare dell'Organizzazione internazionale del lavoro, dei rappresentanti della società

civile, delle organizzazioni imprenditoriali e delle parti sociali, e sulla pertinente esperienza acquisita nell'attuazione del diritto dell'Unione che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato.

Emendamento 113

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Sulla base di prove affidabili e verificabili, la banca dati individua, in particolare, settori economici specifici in zone geografiche specifiche in cui esiste un rischio elevato di lavoro forzato imposto dalle autorità statali.

Emendamento 114

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quater. La banca dati include un elenco di tutte le decisioni della Commissione e delle autorità competenti a norma dell'articolo 6, paragrafi 4 e 6.

Emendamento 115

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quinquies. La banca dati include un elenco delle fonti di informazioni disponibili al pubblico e relative all'attuazione del presente regolamento, fra cui fonti che rendono disponibili dati disaggregati sull'impatto e sulle vittime

del lavoro forzato, come i dati disaggregati per genere o i dati sul lavoro minorile forzato, che consentono di individuare tendenze specifiche per età e per genere.

Emendamento 116

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione garantisce che gli esperti esterni mettano **la banca dati** a disposizione del pubblico entro **24** mesi **dall'entrata in vigore** del presente regolamento.

Emendamento

2. La Commissione garantisce che gli esperti esterni **rendano la banca dati facilmente accessibile, anche alle persone con disabilità, e la** mettano a disposizione del pubblico **in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione** entro **12** mesi **prima della data di applicazione** del presente regolamento.

Emendamento 117

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. ***Gli operatori economici che immettono o mettono a disposizione sul mercato dell'Unione o esportano prodotti che non figurano nella banca dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o che provengono da zone non menzionate in tale banca dati, sono anch'essi tenuti a conformarsi all'articolo 3.***

Emendamento

soppresso

Emendamento 118

Proposta di regolamento Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 11 bis

Lavoro forzato imposto dalle autorità statali

Sulla base delle informazioni incluse nella banca dati di cui all'articolo 11, paragrafo 1 ter, o delle informazioni e decisioni codificate nel sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 al fine di integrare il presente regolamento determinando settori economici specifici in aree geografiche specifiche in cui è stato individuato un rischio elevato di lavoro forzato imposto dalle autorità statali.

Emendamento 119

**Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti designate esercitino i loro poteri in modo imparziale, trasparente e nel debito rispetto degli obblighi del segreto professionale. Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti dispongano dei poteri e delle risorse necessari per svolgere le indagini, comprese risorse di bilancio e di altro tipo sufficienti, e si coordinino strettamente con gli ispettorati nazionali del lavoro e con le autorità giudiziarie e di contrasto, comprese quelle responsabili della lotta contro la tratta di esseri umani.

Emendamento

5. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti designate esercitino i loro poteri in modo imparziale, trasparente e nel debito rispetto degli obblighi del segreto professionale. Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti dispongano dei poteri, **delle competenze** e delle risorse necessari per svolgere le indagini, comprese risorse di bilancio e di altro tipo sufficienti, e si coordinino strettamente con gli ispettorati nazionali del lavoro e con le autorità giudiziarie e di contrasto, comprese quelle responsabili della lotta contro la tratta di esseri umani.

Emendamento 120

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione garantisce una cooperazione **efficiente** tra le autorità competenti degli Stati membri agevolando e coordinando lo scambio e la raccolta di informazioni e migliori pratiche per quanto riguarda l'applicazione del presente regolamento.

Emendamento

1. La Commissione garantisce una cooperazione **e un coordinamento efficienti** tra le autorità competenti degli Stati membri agevolando e coordinando lo scambio e la raccolta di informazioni e migliori pratiche per quanto riguarda l'applicazione del presente regolamento.

Emendamento 121

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le decisioni adottate da un'autorità competente di uno Stato membro sono riconosciute e applicate dalle autorità competenti degli altri Stati membri nella misura in cui riguardano prodotti con la stessa identificazione e provenienti dalla stessa catena di approvvigionamento per cui è stato riscontrato il lavoro forzato.

Emendamento

1. Le decisioni adottate da un'autorità competente di uno Stato membro sono riconosciute e applicate dalle autorità competenti degli altri Stati membri nella misura in cui riguardano prodotti con la stessa identificazione e provenienti dalla stessa catena di approvvigionamento per cui è stato riscontrato il lavoro forzato. **Le decisioni adottate dalla Commissione sono applicate dalle autorità competenti di tutti gli Stati membri.**

Emendamento 122

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Un'autorità competente che ha ricevuto, tramite il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, una richiesta di informazioni da parte di un'autorità competente di un altro Stato membro volta a verificare le prove fornite da un operatore economico fornisce tali informazioni **entro** 15 giorni

Emendamento

2. Un'autorità competente che ha ricevuto, tramite il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, una richiesta di informazioni da parte di un'autorità competente di un altro Stato membro volta a verificare le prove fornite da un operatore economico fornisce tali informazioni **quanto prima e,**

lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

comunque, non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

Emendamento 123

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Prima di avviare un'indagine preliminare a norma dell'articolo 4, l'autorità competente verifica nel sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, se vi siano una o più autorità dedite alla valutazione dello stesso prodotto e dello stesso operatore economico. Qualora vi sia almeno un'altra autorità competente intenta a condurre tale valutazione, solo l'autorità competente che ha informato per prima la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri riguardo alla decisione di avviare un'indagine preliminare a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera -a bis), richiede le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'operatore economico e ai fornitori di prodotti interessati. Tale autorità competente condivide tutte le informazioni raccolte con le altre autorità competenti dedite alla valutazione degli stessi prodotti o degli stessi operatori economici.

Emendamento 124

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 ter. Se le autorità competenti sono menzionate ai paragrafi 2, 3, 4, 5, 6 e 6 bis, si considera che esse includano la Commissione quando questa agisce sulla

Emendamento 125

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. Se non è stata presentata alcuna domanda di riesame entro i termini di cui all'articolo 8, paragrafo 1, o se la decisione è definitiva nel caso di una domanda di riesame di cui all'articolo 8, paragrafo 3, l'autorità competente comunica senza indugio alle autorità doganali degli Stati membri:

Emendamento

3. Se non è stata presentata alcuna domanda di riesame entro i termini di cui all'articolo 8, paragrafo 1, o se la decisione è definitiva nel caso di una domanda di riesame di cui all'articolo 8, paragrafo 3, **la Commissione o** l'autorità competente comunica senza indugio alle autorità doganali degli Stati membri:

Emendamento 126

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le autorità doganali si basano sulle decisioni comunicate a norma del paragrafo 3 per identificare i prodotti che possono non rispettare il divieto di cui all'articolo 3. A tal fine effettuano controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, conformemente agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 952/2013.

Emendamento

4. Le autorità doganali si basano sulle decisioni comunicate a norma del paragrafo 3 per identificare i prodotti che possono non rispettare il divieto di cui all'articolo 3. A tal fine effettuano controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, conformemente agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 952/2013. **La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché le autorità doganali dispongano di risorse sufficienti per effettuare tali controlli.**

Emendamento 127

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. L'autorità competente comunica

Emendamento

5. **La Commissione o** l'autorità

senza indugio alle autorità doganali degli Stati membri la revoca della decisione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6.

competente comunica senza indugio alle autorità doganali degli Stati membri la revoca della decisione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6.

Emendamento 128

Proposta di regolamento Articolo 17

Testo della Commissione

Se identificano un prodotto che entra nel mercato dell'Unione o ne esce e che, conformemente a una decisione ricevuta a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, può violare l'articolo 3, le autorità doganali sospendono l'immissione in libera pratica o l'esportazione di tale prodotto. Le autorità doganali notificano immediatamente la sospensione alle autorità competenti interessate e trasmettono tutte le informazioni pertinenti per consentire loro di stabilire se il prodotto è oggetto di una decisione comunicata a norma dell'articolo 15, paragrafo 3.

Emendamento

Se identificano un prodotto che entra nel mercato dell'Unione o ne esce e che, conformemente a una decisione ricevuta a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, può violare l'articolo 3, le autorità doganali sospendono l'immissione in libera pratica o l'esportazione di tale prodotto. Le autorità doganali notificano immediatamente la sospensione alle autorità competenti interessate **o alla Commissione** e trasmettono tutte le informazioni pertinenti per consentire loro di stabilire se il prodotto è oggetto di una decisione comunicata a norma dell'articolo 15, paragrafo 3.

Emendamento 129

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) entro quattro giorni lavorativi dalla sospensione, se le autorità competenti non hanno chiesto alle autorità doganali di mantenere la sospensione. Nel caso di prodotti deperibili, animali e piante, tale termine è di due giorni lavorativi;

Emendamento

a) entro quattro giorni lavorativi dalla sospensione, se **la Commissione o** le autorità competenti non hanno chiesto alle autorità doganali di mantenere la sospensione. Nel caso di prodotti deperibili, animali e piante, tale termine è di due giorni lavorativi;

Emendamento 130

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) le autorità competenti hanno informato le autorità doganali della loro autorizzazione all'immissione in libera pratica o all'esportazione a norma del presente regolamento.

Emendamento

b) **la Commissione o** le autorità competenti hanno informato le autorità doganali della loro autorizzazione all'immissione in libera pratica o all'esportazione a norma del presente regolamento.

Emendamento 131

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le autorità competenti, se in virtù di una decisione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, concludono che un prodotto che è stato loro notificato a norma dell'articolo 17 è un prodotto ottenuto con il lavoro forzato, impongono alle autorità doganali di non immetterlo in libera pratica e di non autorizzarne l'esportazione.

Emendamento

1. **La Commissione o** le autorità competenti, se in virtù di una decisione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, concludono che un prodotto che è stato loro notificato a norma dell'articolo 17 è un prodotto ottenuto con il lavoro forzato, impongono alle autorità doganali di non immetterlo in libera pratica e di non autorizzarne l'esportazione.

Emendamento 132

Proposta di regolamento
Articolo 20

Testo della Commissione

Se l'immissione in libera pratica o l'esportazione di un prodotto è stata rifiutata a norma dell'articolo 19, le autorità doganali adottano le misure necessarie per garantire che il prodotto in questione sia **smaltito** conformemente al diritto nazionale coerente con il diritto dell'Unione. Gli articoli 197 e 198 del regolamento (UE) n. 952/2013 si applicano di conseguenza.

Emendamento

Se l'immissione in libera pratica o l'esportazione di un prodotto è stata rifiutata a norma dell'articolo 19, le autorità doganali, **in cooperazione con la Commissione o con le autorità competenti**, adottano le misure necessarie per garantire che il prodotto in questione sia **donato a fini di beneficenza o di interesse pubblico, se è deperibile. Se tali prodotti non sono deperibili, dovrebbero essere riciclati e, se ciò non è possibile,**

dovrebbero essere smaltiti conformemente al diritto nazionale coerente con il diritto dell'Unione. Gli articoli 197 e 198 del regolamento (UE) n. 952/2013 si applicano di conseguenza.

Emendamento 133

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per consentire un approccio basato sul rischio per i prodotti che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono e per garantire che i controlli siano efficaci ed eseguiti conformemente alle prescrizioni del presente regolamento, le autorità competenti e le autorità doganali cooperano strettamente e si scambiano informazioni relative ai rischi.

Emendamento

1. Per consentire un approccio basato sul rischio per i prodotti che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono e per garantire che i controlli siano efficaci ed eseguiti conformemente alle prescrizioni del presente regolamento, **la Commissione**, le autorità competenti e le autorità doganali cooperano strettamente e si scambiano informazioni relative ai rischi, **ambito in cui la Commissione assume un ruolo di coordinamento**.

Emendamento 134

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione sviluppa un'interconnessione per consentire la comunicazione automatizzata delle decisioni di cui all'articolo 15, paragrafo 3, dal sistema di informazione e comunicazione di cui al paragrafo 1 all'ambiente di cui al paragrafo 4. Tale interconnessione è operativa entro **due anni** dalla data di adozione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 7, lettera b), in relazione a tale interconnessione.

Emendamento

3. La Commissione sviluppa un'interconnessione per consentire la comunicazione automatizzata delle decisioni di cui all'articolo 15, paragrafo 3, dal sistema di informazione e comunicazione di cui al paragrafo 1 all'ambiente di cui al paragrafo 4. Tale interconnessione è operativa entro **un anno** dalla data di adozione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 7, lettera b), in relazione a tale interconnessione.

Emendamento 135

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La Commissione interconnette gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane con il sistema di informazione e comunicazione di cui al paragrafo 1 per consentire lo scambio di richieste e notifiche tra le autorità doganali e le autorità competenti a norma degli articoli da 17 a 20 del presente regolamento. Tale interconnessione è fornita tramite [EU CSW-CERTEX a norma del regolamento n. XX/20XX]⁴⁰ entro **quattro** anni dalla data di adozione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 7, lettera c). Gli scambi di cui al paragrafo 4 avvengono attraverso tale interconnessione non appena essa è operativa.

⁴⁰ Istituito dal regolamento relativo all'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane (EU SWE-C).

Emendamento

5. La Commissione interconnette gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane con il sistema di informazione e comunicazione di cui al paragrafo 1 per consentire lo scambio di richieste e notifiche tra le autorità doganali, **la Commissione** e le autorità competenti a norma degli articoli da 17 a 20 del presente regolamento. Tale interconnessione è fornita tramite [EU CSW-CERTEX a norma del regolamento n. XX/20XX]⁴⁰ entro **due** anni dalla data di adozione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 7, lettera c). Gli scambi di cui al paragrafo 4 avvengono attraverso tale interconnessione non appena essa è operativa.

⁴⁰ Istituito dal regolamento relativo all'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane (EU SWE-C).

Emendamento 136

Proposta di regolamento
Articolo 23 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Entro **18** mesi **dall'entrata in vigore** del presente regolamento, la Commissione emana orientamenti che comprendono:

Emendamento

Entro **12** mesi **prima della data di applicazione** del presente regolamento, la Commissione emana orientamenti che comprendono:

Emendamento 137

Proposta di regolamento
Articolo 23 – lettera a

Testo della Commissione

a) indicazioni relative al dovere di

Emendamento

a) indicazioni relative al dovere di

diligenza in relazione al lavoro forzato, che tengono conto della legislazione applicabile dell'Unione che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato, degli orientamenti e delle raccomandazioni di organizzazioni internazionali, nonché delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici;

diligenza in relazione al lavoro forzato, ***compreso il lavoro minorile forzato***, che tengono conto della legislazione applicabile dell'Unione che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato, degli orientamenti e delle raccomandazioni di organizzazioni internazionali, nonché delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici, ***dei diversi tipi di fornitori lungo la catena di approvvigionamento, dei diversi settori e dei particolari rischi associati al lavoro forzato imposto dalle autorità statali***;

Emendamento 138

Proposta di regolamento Articolo 23 – lettera a bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) orientamenti sulle modalità di presentazione delle informazioni a norma dell'articolo 10;

Emendamento 139

Proposta di regolamento Articolo 23 – lettera a ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a ter) orientamenti per gli operatori economici e i fornitori di prodotti su come avviare un dialogo con le autorità competenti a norma degli articoli 4 e 5;

Emendamento 140

Proposta di regolamento Articolo 23 – lettera a quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a quater) orientamenti per gli operatori economici sulle misure idonee ed efficaci per porre fine ai diversi tipi di lavoro forzato;

Emendamento 141

Proposta di regolamento

Articolo 23 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) informazioni sugli indicatori di rischio del lavoro forzato, basate su informazioni indipendenti e verificabili, comprese le relazioni di organizzazioni internazionali, in particolare dell'Organizzazione internazionale del lavoro, dei rappresentanti della società civile e delle organizzazioni aziendali, e sull'esperienza acquisita nell'attuazione della legislazione dell'Unione che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato;

b) informazioni sugli indicatori di rischio del lavoro forzato, ***anche con riguardo alla modalità per identificarli,*** basate su informazioni indipendenti e verificabili, comprese le relazioni di organizzazioni internazionali, in particolare dell'Organizzazione internazionale del lavoro, dei rappresentanti della società civile e delle organizzazioni aziendali, e sull'esperienza acquisita nell'attuazione della legislazione dell'Unione che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato;

Emendamento 142

Proposta di regolamento

Articolo 23 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) un elenco delle fonti di informazione pubblicamente disponibili rilevanti per l'attuazione del presente regolamento;

soppresso

Emendamento 143

Proposta di regolamento

Articolo 23 – lettera e

Testo della Commissione

e) indicazioni per *l'attuazione* pratica dell'articolo 16 e, se del caso, di qualsiasi altra disposizione di cui al capo III del presente regolamento.

Emendamento

e) indicazioni per *le autorità competenti sull'applicazione* pratica *degli articoli 4 e 5*, dell'articolo 11, dell'articolo 16 e, se del caso, di qualsiasi altra disposizione di cui al capo III del presente regolamento, *compresi i parametri di riferimento per assistere le autorità competenti nelle valutazioni delle indagini basate sul rischio, così come indicazioni sullo standard degli elementi di prova applicabile e su come garantire che gli operatori economici possano utilizzare la lingua ufficiale del loro luogo di stabilimento.*

Emendamento 144

Proposta di regolamento
Articolo 23 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), riguardano in particolare l'assistenza alle piccole e medie imprese (PMI) e agli operatori economici che non rientrano nell'ambito di applicazione della [direttiva 20XX/XX/UE relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità] per quanto riguarda l'osservanza del presente regolamento, in particolare rispetto ai casi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera d bis).

Emendamento 145

Proposta di regolamento
Articolo 23 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Inoltre, la Commissione elabora misure di accompagnamento per sostenere gli sforzi degli operatori economici e dei loro

partner commerciali nella stessa catena di approvvigionamento, in particolare delle PMI. Tali misure prevedono uno sportello unico per tutte le questioni relative all'applicazione del presente regolamento e il sostegno alle iniziative plurilaterali.

Emendamento 146

Proposta di regolamento
Articolo 23 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità nazionali competenti sostengono le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) organizzando formazioni sugli indicatori di rischio del lavoro forzato e sul dialogo con le autorità durante le indagini e istituiscono una linea diretta per le questioni relative al presente regolamento.

Emendamento 147

Proposta di regolamento
Articolo 23 – comma 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Nell'elaborare gli orientamenti di cui al presente articolo, la Commissione consulta i portatori di interessi e i partner pertinenti.

Emendamento 148

Proposta di regolamento
Articolo 23 – comma 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le indicazioni dovrebbero essere coerenti con le indicazioni fornite in conformità di altro pertinente diritto dell'Unione;

Emendamento 149

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. È istituita una rete dell'Unione sui prodotti del lavoro forzato ("la rete"). La rete funge da piattaforma per un coordinamento e una cooperazione strutturati tra le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione e per semplificare le prassi di applicazione del presente regolamento nell'Unione, rendendo in tal modo l'applicazione più efficace e coerente.

Emendamento

1. È istituita una rete dell'Unione sui prodotti del lavoro forzato ("la rete"). La rete funge da piattaforma per un coordinamento e una cooperazione strutturati tra le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione e per semplificare le prassi di applicazione del presente regolamento nell'Unione, rendendo in tal modo l'applicazione più efficace e coerente. ***La Commissione coordina i lavori della rete.***

Emendamento 150

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La Commissione e gli Stati membri garantiscono che la rete disponga delle risorse necessarie per svolgere i compiti di cui al paragrafo 3, comprese sufficienti risorse di bilancio e di altro tipo.

Emendamento 151

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Un rappresentante della Commissione presiede le riunioni della rete.

Emendamento 152

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. La rete dispone di un segretariato, che è assicurato dalla Commissione. Il segretariato organizza le riunioni della rete e vi fornisce supporto tecnico e logistico.

Emendamento 153

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) commissionare studi e monitorare le situazioni di utilizzo sistematico di lavoro forzato;

Emendamento 154

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) agevolare le attività di sviluppo delle capacità, quali l'organizzazione di programmi di formazione per le autorità competenti e altri portatori di interessi pertinenti;

Emendamento 155

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera c ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) promuove la cooperazione, lo scambio di competenze, gli scambi di personale e i programmi di visite

reciproche volontarie tra le autorità competenti e, se del caso, con le autorità di paesi terzi partner o con organizzazioni internazionali, in particolare con le autorità dei paesi a reddito basso e medio-basso;

Emendamento 156

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera c quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

c quater) contribuire all'organizzazione di campagne di informazione sul presente regolamento all'interno e all'esterno dell'Unione;

Emendamento 157

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera c quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

c quinquies) coinvolgere le rappresentanze diplomatiche dell'Unione e organizzare formazioni per queste ultime per contribuire agli sforzi di raccolta e diffusione delle informazioni di cui al presente regolamento;

Emendamento 158

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) contribuire alla definizione di orientamenti per garantire un'applicazione efficace e uniforme del presente regolamento;

d) contribuire alla definizione di orientamenti per garantire un'applicazione efficace e uniforme del presente regolamento, *nonché individuare le discrepanze di esecuzione a livello dei*

diversi Stati membri;

Emendamento 159

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione

f) promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze e migliori pratiche tra le autorità competenti e le autorità doganali.

Emendamento

f) promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze e migliori pratiche tra le autorità competenti e le autorità doganali, ***nonché tra tali autorità e quelle competenti di paesi terzi e le organizzazioni internazionali, inclusa l'Organizzazione mondiale delle dogane.***

Emendamento 160

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) mantenere contatti regolari con i servizi competenti della Commissione per ricevere informazioni da altre iniziative dell'Unione a sostegno dell'eliminazione del lavoro forzato e fornire informazioni pertinenti sull'applicazione del presente regolamento.

Emendamento 161

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La Commissione sostiene e incoraggia la cooperazione tra le autorità di contrasto attraverso la ***rete e partecipa alle riunioni della rete.***

4. La Commissione ***garantisce l'applicazione efficace e uniforme del presente regolamento e, a tal fine,*** sostiene e incoraggia la cooperazione tra le autorità di contrasto attraverso la rete.

Emendamento 162

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. La rete può invitare esperti e portatori di interessi, tra cui le parti sociali e altri rappresentanti dei lavoratori, i rappresentanti della società civile e delle organizzazioni che si occupano di diritti umani, le organizzazioni internazionali, le autorità competenti di paesi terzi, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'Autorità europea del lavoro o altre agenzie dell'Unione con competenze pertinenti nei settori contemplati dal presente regolamento, a partecipare alle riunioni della rete o a fornire contributi scritti. Laddove opportuno, anche le rappresentanze diplomatiche dell'Unione, in particolare quelle ubicate nei paesi con regioni considerate ad alto rischio di lavoro forzato, sono coinvolte nelle attività di questa rete.

Emendamento 163

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. La rete si riunisce a intervalli regolari e, se necessario, su richiesta debitamente motivata della Commissione o di uno Stato membro.

Emendamento 164

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. ***Su richiesta***, la Commissione, gli Stati membri e le autorità competenti trattano l'identità di coloro che forniscono le informazioni, o le informazioni fornite, come riservate. ***Una domanda di trattamento riservato è accompagnata da un riassunto di carattere non riservato delle informazioni fornite oppure dall'indicazione dei motivi per i quali non è possibile riassumere le informazioni in modo non riservato.***

Emendamento

2. La Commissione, gli Stati membri e le autorità competenti trattano l'identità di coloro che forniscono le informazioni, o le informazioni fornite, come riservate, ***salvo indicazione contraria da parte di coloro che forniscono informazioni.***

Emendamento 165

**Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Al fine di agevolare l'attuazione e l'applicazione efficaci del presente regolamento, la Commissione ***può***, se del caso, ***cooperare, avviare*** un dialogo e ***scambiare*** informazioni con, tra l'altro, autorità di paesi terzi, organizzazioni internazionali, rappresentanti della società civile e organizzazioni aziendali. La cooperazione internazionale con le autorità dei paesi terzi si svolge in modo strutturato nell'ambito delle strutture di dialogo esistenti con i paesi terzi o, se necessario, di strutture specifiche che saranno create ad hoc.

Emendamento

1. Al fine di agevolare l'attuazione e l'applicazione efficaci del presente regolamento, la Commissione, se del caso, ***coopera, avvia*** un dialogo e ***scambia*** informazioni con, tra l'altro, autorità di paesi terzi, organizzazioni internazionali, rappresentanti della società civile, ***compresi i sindacati, le organizzazioni per i diritti dei lavoratori, le ONG e le reti di portatori di interessi coinvolti, nonché le organizzazioni aziendali, attraverso strutture di dialogo nuove e esistenti.*** La cooperazione internazionale con le autorità dei paesi terzi si svolge in modo strutturato nell'ambito delle strutture di dialogo esistenti con i paesi terzi o, se necessario, di strutture specifiche che saranno create ad hoc ***e, se del caso, agevola lo scambio di informazioni sulle indagini, compresi i motivi e gli elementi di prova della decisione presa di vietare i prodotti nella loro giurisdizione. La Commissione intrattiene contatti regolari e coopera in particolare con i paesi che dispongono di una normativa analoga per condividere informazioni sui prodotti o sulle regioni a***

rischio nonché sulle migliori pratiche per porre fine al lavoro forzato.

Emendamento 166

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La cooperazione con i paesi terzi è integrata con altre politiche e altri strumenti dell'Unione che comprendono misure volte a eliminare il lavoro forzato, compresi gli accordi di scambio, il sistema di preferenze generalizzate e i progetti di cooperazione allo sviluppo guidati dalla Commissione.

Emendamento 167

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. La Commissione e gli Stati membri sviluppano meccanismi di cooperazione e di partenariato con i paesi terzi per affrontare le cause profonde del lavoro forzato, prevenire ed eliminare le pratiche di lavoro forzato, e sviluppare la capacità degli attori economici a monte di soddisfare i requisiti previsti dal presente regolamento.

Emendamento 168

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, la cooperazione con, tra l'altro, organizzazioni internazionali,

2. Ai fini del paragrafo 1, la cooperazione con, tra l'altro, organizzazioni internazionali,

rappresentanti della società civile, organizzazioni aziendali e autorità competenti di paesi terzi può far sì che l'Unione elabori misure di accompagnamento per sostenere gli sforzi delle imprese e dei paesi partner e le capacità disponibili a livello locale per contrastare il lavoro forzato.

rappresentanti della società civile, organizzazioni aziendali e autorità competenti di paesi terzi può far sì che l'Unione elabori misure di accompagnamento per sostenere gli sforzi delle imprese, **in particolare delle PMI, delle organizzazioni della società civile** e dei paesi partner e le capacità disponibili a livello locale per contrastare il lavoro forzato **e le sue cause profonde**.

Emendamento 169

Proposta di regolamento Articolo 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 26 bis

Modifica della direttiva (UE) 2019/1937

Alla parte I.B dell'allegato della direttiva (UE) 2019/1937, è aggiunto il punto seguente:

"iv) Regolamento (UE) XXXX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937."

Emendamento 170

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 16, paragrafo **1**, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere **dalla data** di entrata in vigore del presente **regolamento**.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo **11 bis, all'articolo 16, paragrafo 1, e all'articolo 30, paragrafo 4**, è conferito alla Commissione per un periodo **di tempo** indeterminato a decorrere **dal [data di entrata in vigore del presente regolamento]**.

Emendamento 171

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La delega di potere di cui **all'articolo 16**, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento

3. La delega di potere di cui **all'articolo 11 bis, all'articolo 16**, paragrafo 1, **e all'articolo 30, paragrafo 4**, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 172

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo **11 bis, dell'articolo 16**, paragrafo 1, **e dell'articolo 30, paragrafo 4**, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 173

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di non conformità a una decisione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, **e adottano tutte le misure necessarie per assicurare l'applicazione delle sanzioni conformemente al diritto nazionale.**

Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di non conformità a una decisione di cui all'articolo 6, paragrafo 4.

Emendamento 174

**Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Emendamento

2. Le sanzioni previste **assumono la forma di ammende e** devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Emendamento 175

**Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo ulteriori condizioni dettagliate applicabili alle sanzioni di cui al paragrafo 1, definendo il metodo di calcolo delle sanzioni pecuniarie e le soglie applicabili, quando tali sanzioni devono essere utilizzate, e specificando le circostanze attenuanti e aggravanti. Il primo atto delegato è adottato entro il ... [6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento 176

Proposta di regolamento
Articolo 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 30 bis

Valutazione e riesame

- 1. Entro il ... [un anno dalla data di applicazione] e successivamente ogni quattro anni, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento tenendo conto dei suoi obiettivi e riferisce in merito al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.**
- 2. La relazione valuta se e in che modo il presente regolamento abbia conseguito i suoi obiettivi, in particolare per quanto riguarda:**
 - i) la riduzione del numero di prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione;**
 - ii) il miglioramento della cooperazione tra le autorità competenti e il rafforzamento dei controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione;**
 - iii) l'impatto sulle imprese, in particolare sulle PMI, delle procedure amministrative relative alle indagini e alle decisioni;**
 - iv) il costo della conformità per gli operatori economici, in particolare per le PMI;**
 - v) l'impatto sulla competitività delle imprese che operano nel mercato interno;**
 - vi) l'impatto sugli scambi;**
 - vii) l'allineamento con altre normative pertinenti dell'Unione;**
 - viii) il contributo alla lotta contro il lavoro forzato a livello mondiale;**
 - ix) il rapporto complessivo costi/benefici e l'efficacia del divieto;**
- 3. La relazione è corredata, se del**

caso, di una proposta legislativa.

4. La relazione valuta inoltre se l'ambito di applicazione debba essere ampliato per includere i servizi accessori all'estrazione, alla raccolta, alla produzione o alla fabbricazione di prodotti.

5. La Commissione monitora costantemente l'impatto del presente regolamento sulle vittime del lavoro forzato, prestando particolare attenzione anche alla situazione delle donne e dei minori. Il monitoraggio si deve basare su una metodologia scientifica e trasparente e tiene conto delle informazioni fornite dai soggetti interessati.